

CSCE
DOCUMENTO DI HELSINKI 1992
LE SFIDE DEL CAMBIAMENTO

DICHIARAZIONE DEL VERTICE DI HELSINKI

DICHIARAZIONE DEL VERTICE DI HELSINKI

Promesse e problemi del cambiamento

1. Noi, Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, siamo ritornati nel luogo che ha visto nascere il processo di Helsinki, al fine di imprimere nuovo impulso al nostro sforzo comune.
2. La Carta di Parigi per una Nuova Europa, firmata in occasione dell'ultimo Vertice, definiva un comune fondamento democratico, creava istituzioni per la cooperazione e tracciava linee guida per la realizzazione di una comunità di Stati liberi e democratici da Vancouver a Vladivostok.
3. Siamo stati testimoni della fine della guerra fredda, della caduta dei regimi totalitari e del crollo dell'ideologia su cui essi si fondavano. Tutti i nostri paesi ora assumono la democrazia come base della loro vita politica, sociale ed economica. La CSCE ha svolto un ruolo chiave in questi cambiamenti positivi. Tuttavia l'eredità del passato resta pesante. Ci troviamo di fronte a sfide ed opportunità, ma anche a serie difficoltà e delusioni.
4. Ci siamo incontrati qui per riesaminare gli sviluppi recenti, per consolidare le realizzazioni della CSCE e per definire la sua futura direzione. Per far fronte alle nuove sfide stiamo qui oggi approvando un programma al fine di migliorare le nostre capacità di azione concertata e di intensificare la nostra cooperazione per la democrazia, per la prosperità e per uguali diritti di sicurezza.
5. Le aspirazioni dei popoli a determinare liberamente il loro status politico interno ed esterno hanno condotto alla diffusione della democrazia e hanno trovato recentemente espressione nella nascita di un certo numero di Stati sovrani. La loro piena partecipazione conferisce una nuova dimensione alla CSCE.

6. Accogliamo con favore l'impegno di tutti gli Stati partecipanti per i nostri valori comuni. Il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, la democrazia, lo stato di diritto, la libertà economica, la giustizia sociale e la responsabilità nei confronti dell'ambiente sono nostri obiettivi comuni. Essi sono immutabili. L'adesione ai nostri impegni costituisce la base per la partecipazione e la cooperazione in seno alla CSCE e una pietra miliare per l'ulteriore sviluppo delle nostre società.

7. Riaffermiamo la validità dei principi guida e dei valori comuni dell'Atto Finale di Helsinki e della Carta di Parigi, che consacrano le responsabilità reciproche degli Stati e dei governi verso il loro popolo. Essi costituiscono la coscienza collettiva della nostra comunità. Riconosciamo la nostra reciproca responsabilità per la loro attuazione. Sottolineiamo i diritti democratici dei cittadini di richiedere da parte dei loro governi il rispetto di tali valori e modelli.

8. Sottolineiamo che gli impegni assunti nel campo della dimensione umana della CSCE sono questioni di diretto e legittimo interesse per tutti gli Stati partecipanti e non rientrano esclusivamente negli affari interni dello Stato interessato. La protezione e la promozione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed il rafforzamento delle istituzioni democratiche continuano ad essere una base vitale per la nostra sicurezza globale.

9. Le nuove democrazie stanno realizzando con determinazione la transizione e lo sviluppo verso la democrazia e l'economia di mercato, tra difficoltà e in condizioni mutevoli. Offriamo il nostro sostegno e la nostra solidarietà agli Stati partecipanti in via di trasformazione verso la democrazia e l'economia di mercato. Accogliamo con favore i loro sforzi per integrarsi pienamente nella più ampia comunità di Stati. Il fatto di rendere irreversibile tale transizione garantirà la sicurezza e la prosperità di noi tutti.

10. L'incoraggiamento di un tale senso di più ampia comunità rimane uno dei nostri obiettivi fondamentali. Accogliamo con favore a tal riguardo il rapido adattamento delle istituzioni e delle organizzazioni europee e transatlantiche che stanno operando sempre più insieme per affrontare le sfide che ci stanno dinanzi e per fornire una solida base alla pace e alla prosperità.

La Comunità Europea, svolgendo il suo importante ruolo nello sviluppo politico ed

economico dell'Europa, sta procedendo verso un'unione e ha deciso di allargare il numero dei suoi membri. Essa è strettamente coinvolta nelle attività della CSCE.

L'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO), uno dei vincoli transatlantici essenziali, ha adottato un nuovo concetto strategico e ha rafforzato il suo ruolo quale aspetto integrante della sicurezza in Europa. Tramite l'istituzione del Consiglio di Cooperazione dell'Atlantico del Nord (CCAN) ha instaurato modelli di cooperazione con nuovi partner in armonia con gli obiettivi della CSCE. Essa ha offerto anche un appoggio pratico all'opera della CSCE.

L'Unione Europea Occidentale (UEO) è una parte integrante dello sviluppo dell'Unione Europea; è anche il mezzo per consolidare il pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica; sta sviluppando capacità operative; sta aprendosi ad un'ulteriore cooperazione con nuovi partner e si è offerta di fornire risorse a sostegno della CSCE.

Il Consiglio d'Europa sta elaborando i propri programmi per le nuove democrazie, aprendosi a nuovi membri e sta cooperando con la CSCE nel campo della dimensione umana.

Il Gruppo dei Sette e il Gruppo dei Ventiquattro sono intensamente impegnati nel prestare assistenza ai paesi in transizione.

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE) e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) hanno un ruolo chiave da svolgere nell'edificazione di una nuova Europa.

La Comunità di Stati Indipendenti (CSI) si è dichiarata pronta ad appoggiare la CSCE nel perseguimento dei suoi obiettivi.

Queste ed altre forme di cooperazione regionale e subregionale che continuano a svilupparsi, quali il Consiglio degli Stati del Mar Baltico, il Triangolo di Visegrad, la Cooperazione Economica del Mar Nero e l'Iniziativa Centro-Europea, moltiplicano i legami che uniscono gli Stati partecipanti della CSCE.

11. Accogliamo con favore l'adozione del Documento di Vienna 1992 sulle Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza e la firma del Trattato sui Cieli Aperti, con l'adozione della Dichiarazione sul Trattato sui Cieli Aperti. Accogliamo altresì con favore l'imminente entrata in vigore del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa (CFE) e dell'Atto Conclusivo dei Negoziati sugli Effettivi delle Forze Armate Convenzionali in Europa. Tali accordi forniscono una solida base per la nostra ulteriore cooperazione per la sicurezza. Accogliamo con favore la recente intesa comune Stati Uniti-Russia sulle Armi Strategiche Offensive. Riaffermiamo il nostro impegno di divenire firmatari originari dell'imminente convenzione sul divieto dello sviluppo, della produzione, dello stoccaggio e dell'impiego di armi chimiche e sulla loro distruzione, e sollecitiamo altri Stati a fare altrettanto.

12. E' questa un'epoca di promesse, ma anche un'epoca di instabilità e di insicurezza. Il declino economico, le tensioni sociali, il nazionalismo aggressivo, l'intolleranza, la xenofobia e i conflitti etnici minacciano la stabilità nell'area della CSCE. Le flagranti violazioni degli impegni CSCE nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusi quelli relativi alle minoranze nazionali, rappresentano una minaccia particolare per lo sviluppo pacifico della società, soprattutto nelle nuove democrazie.

Resta ancora molto da fare per l'edificazione di società democratiche e pluralistiche, dove la diversità sia pienamente tutelata e rispettata nella pratica. Di conseguenza, respingiamo la discriminazione razziale, etnica e religiosa sotto qualsiasi forma. La libertà e la tolleranza devono essere insegnate e praticate.

13. Per la prima volta in decenni ci troviamo di fronte a situazioni di guerra nella regione della CSCE. Continuano a verificarsi nuovi conflitti armati e un uso massiccio della forza per acquisire egemonia ed espansione territoriale. La perdita di vite umane, la miseria umana, che comporta un enorme numero di rifugiati, sono state le più gravi dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. I danni al nostro retaggio culturale e la distruzione di proprietà sono stati spaventosi.

La nostra comunità è profondamente coinvolta . in tali sviluppi Individualmente e congiuntamente in seno alla CSCE e alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali, abbiamo cercato di alleviare le sofferenze e di trovare soluzioni a lungo termine per le crisi che sono sorte.

Con le Decisioni di Helsinki abbiamo posto in essere un programma globale di azione coordinata che fornirà alla CSCE strumenti ulteriori per affrontare le tensioni prima che esploda la violenza e per gestire le crisi che possano malauguratamente svilupparsi. Il Consiglio e il Comitato degli Alti Funzionari hanno già stabilito per la CSCE un ruolo importante nell'affrontare le crisi che si sono sviluppate all'interno della nostra area.

Nessuno sforzo internazionale può avere esito positivo se coloro che sono impegnati in conflitti non riaffermano la propria volontà di ricercare soluzioni pacifiche delle loro controversie. Sottolineiamo la nostra determinazione di ritenere le parti in conflitto responsabili delle loro azioni.

14. In epoche di conflitto, il soddisfacimento delle esigenze fondamentali dell'uomo è esposto al massimo rischio. Compiremo ogni sforzo per assicurare che queste siano soddisfatte e che gli impegni umanitari siano rispettati. Ci adopereremo per alleviare le sofferenze mediante cessate il fuoco umanitari e per facilitare la fornitura di aiuti sotto sorveglianza internazionale, inclusa la sicurezza del loro transito. Riconosciamo che i problemi dei rifugiati, che scaturiscono da tali conflitti, richiedono la cooperazione di noi tutti. Esprimiamo il nostro sostegno e la nostra solidarietà ai paesi che sopportano l'urto dei problemi dei rifugiati, che derivano da tali conflitti. In tale contesto, riconosciamo l'esigenza di cooperazione e di azioni concertate.

15. Anche laddove la violenza è stata contenuta, la sovranità e l'indipendenza di alcuni Stati necessitano di essere ancora sostenute. Esprimiamo sostegno agli sforzi degli Stati partecipanti alla CSCE per risolvere, in modo pacifico e mediante negoziati, i problemi ereditati dal passato, quali lo stazionamento di forze armate straniere nei territori degli Stati Baltici senza il prescritto consenso di tali paesi.

Pertanto, in linea con i principi fondamentali del diritto internazionale e al fine di prevenire qualsiasi possibile conflitto, esortiamo gli Stati partecipanti interessati a concludere, senza indugio,

opportuni accordi bilaterali, inclusi calendari per un ritiro rapido, ordinato e completo di tali truppe straniere dai territori degli Stati Baltici.

16. Il degrado dell'ambiente in corso da molti anni ci minaccia tutti. Il pericolo di incidenti nucleari costituisce una preoccupazione pressante. Tali sono, in diverse parti dell'area della CSCE, i rischi per l'ambiente connessi con la difesa.

17. L'attuale proliferazione degli armamenti accresce il pericolo di conflitti e rappresenta una sfida pressante. Efficaci controlli delle esportazioni di materiali nucleari, di armi convenzionali e di altri materiali e tecnologie sensibili sono un'esigenza urgente.

La CSCE e la gestione del cambiamento

18. La CSCE è stata utile nel promuovere i cambiamenti; ora deve adattarsi al compito di gestirli. Le nostre decisioni di Helsinki stanno rendendo la CSCE più operativa ed efficace. Siamo decisi ad utilizzare pienamente le consultazioni ed un'azione concertata per consentire una risposta comune alle sfide che ci stanno dinnanzi.

19. Affrontando tali compiti, sottolineiamo ruolo centrale della CSCE nel favorire e nel gestire i cambiamenti nella nostra regione. In quest'epoca di transizione, la CSCE ha un'importanza cruciale per gli sforzi da noi compiuti per impedire l'aggressione e la violenza affrontando le cause prime dei problemi e per prevenire, gestire e risolvere pacificamente i conflitti con mezzi appropriati.

20. A tale fine, abbiamo ulteriormente sviluppato strutture per assicurare la gestione politica delle crisi ed abbiamo creato nuovi strumenti di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi. Abbiamo rafforzato il Consiglio e il Comitato degli Alti Funzionari (CAF) e concepito i mezzi per assisterli. Le capacità della CSCE nel campo del preallarme saranno rafforzate in particolare dalle attività dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali di nuova istituzione.

Abbiamo provveduto al mantenimento della pace CSCE secondo modalità concordate. Le attività CSCE di mantenimento della pace potranno essere intraprese nei casi di conflitto entro o tra Stati partecipanti per contribuire a mantenere la pace e la stabilità in sostegno di uno sforzo in atto per una soluzione politica. A tale riguardo siamo altresì disposti a cercare, caso per caso, l'appoggio di istituzioni e organizzazioni internazionali, quali la Comunità Europea, la NATO e la UEO, nonché di altre istituzioni e meccanismi, incluso il meccanismo di mantenimento della pace della CSI. Accogliamo con favore la loro buona volontà nel sostenere le attività CSCE di mantenimento della pace, rendendo anche disponibili le loro risorse.

Stiamo ulteriormente sviluppando le nostre possibilità per una soluzione pacifica delle controversie.

21. Il nostro approccio si basa sul nostro concetto globale di sicurezza che ha origine nell'Atto Finale. Tale concetto mette in relazione il mantenimento della pace con il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Esso collega la solidarietà e la cooperazione economica ed ambientale con relazioni interstatali pacifiche. Esso è egualmente valido nella gestione dei cambiamenti così come è stato necessario per mitigare il confronto.

22. La CSCE è un foro per il dialogo, il negoziato e la cooperazione, un foro che indica la direzione ed imprime impulso alla formazione della nuova Europa. Siamo determinati ad utilizzarla per imprimere nuovo impulso al processo di controllo degli armamenti, al disarmo e al rafforzamento della fiducia e della sicurezza, all'intensificazione delle consultazioni e della cooperazione sulle questioni della sicurezza e all'avanzamento del processo di riduzione dei rischi di conflitto. In tale contesto, prenderemo inoltre in considerazione nuove iniziative per rafforzare ulteriormente norme di comportamento per quanto concerne gli aspetti politico-militari della sicurezza. Assicureremo che i nostri sforzi in questi campi siano coerenti, interdipendenti e complementari.

23. Restiamo convinti che la sicurezza è indivisibile. Nessuno Stato nella nostra comunità CSCE rafforzerà la sua sicurezza a spese della sicurezza di altri Stati. Questo è il nostro fermo messaggio agli Stati che ricorrono alla minaccia o all'uso della forza per conseguire i loro obiettivi in flagrante violazione degli impegni CSCE.

4. Sarà essenziale, per il successo dei nostri sforzi volti a promuovere i cambiamenti democratici nel quadro della CSCE, una maggiore cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni europee e transatlantiche. Pertanto siamo convinti che un ordine duraturo e pacifico per la nostra comunità di Stati sarà edificato su istituzioni che si rafforzano reciprocamente, ciascuna con una sua propria sfera di azione e di responsabilità.

25. Riaffermando gli impegni relativi alla Carta delle Nazioni Unite firmata dai nostri Stati, dichiariamo la nostra intesa sul fatto che la CSCE è un accordo regionale ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite. In quanto tale, esso costituisce un legame importante tra la sicurezza europea e quella mondiale. I diritti e le responsabilità del Consiglio di Sicurezza restano intatti nella loro interezza. La CSCE coopererà strettamente con le Nazioni Unite in particolare per prevenire e risolvere i conflitti.

26. Esprimiamo ancora una volta la nostra condanna senza riserve di tutti gli atti, i metodi e le pratiche del terrorismo. Siamo determinati a migliorare la nostra cooperazione per eliminare questa minaccia alla sicurezza, alla democrazia e ai diritti dell'uomo. A tale scopo, adotteremo misure volte a prevenire sui nostri territori attività criminali che appoggino atti di terrorismo in altri Stati. Incoraggeremo lo scambio di informazioni concernenti attività terroristiche. Cercheremo ulteriori efficaci vie per la cooperazione, come opportuno. Prenderemo altresì le necessarie iniziative a livello nazionale per adempiere ai nostri obblighi internazionali in questo campo.

27. Il traffico illecito della droga rappresenta un pericolo per la stabilità delle nostre società e delle istituzioni democratiche. Opereremo insieme al fine di rafforzare tutte le forme di cooperazione bilaterale e multilaterale nella lotta contro il traffico illecito della droga e altre forme di crimine organizzato internazionale.

28. Opereremo per rafforzare lo stretto vincolo che esiste tra il pluralismo politico e il funzionamento di un'economia di mercato. Un'accresciuta cooperazione nel campo dell'economia, della scienza e della tecnica svolge un ruolo cruciale nel rafforzamento della sicurezza e della stabilità nella regione della CSCE.

29. La cooperazione economica resta un elemento essenziale della CSCE. Continueremo a sostenere le trasformazioni in corso per introdurre economie di mercato come mezzi per migliorare l'efficienza economica ed un'accresciuta integrazione nei sistemi economici e finanziari internazionali.

30. Faciliteremo altresì una cooperazione economica allargata che deve tener conto delle condizioni politiche ed economiche prevalenti. Accogliamo con favore il contributo dei programmi di assistenza economica, finanziaria e tecnica del Gruppo dei Sette e del Gruppo dei Ventiquattro al processo di transizione. Nel quadro della nostra cooperazione sosteniamo pienamente l'ulteriore sviluppo della Carta Europea dell'Energia che riveste particolare importanza nel periodo di transizione.

31. Opereremo congiuntamente per contribuire ad agevolare i mezzi di trasporto e di comunicazione al fine di approfondire la cooperazione tra noi.

32. Rinnoviamo il nostro impegno a cooperare per la protezione ed il miglioramento dell'ambiente per le generazioni presenti e future. Sottolineiamo in particolare l'importanza della cooperazione per garantire efficacemente la sicurezza degli impianti nucleari e per porre sotto controllo i rischi ambientali connessi con la difesa.

Sottolineiamo l'esigenza di una maggiore sensibilizzazione e comprensione dell'opinione pubblica per le questioni ambientali nonché l'esigenza di un coinvolgimento pubblico nella pianificazione e nel processo decisionale.

Accogliamo con favore l'importante risultato della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo (UNCED) tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992. Sottolineiamo l'esigenza di un'attuazione efficace e sostenuta delle decisioni UNCED.

33. Iniziative ulteriori debbono esser prese per arrestare la proliferazione degli armamenti. E' di vitale importanza assicurare la non proliferazione delle armi nucleari e delle pertinenti tecnologie e competenze. Sollecitiamo tutti gli Stati che non hanno aderito al Trattato sulla Non Proliferazione delle Armi Nucleari a farlo in quanto Stati con armamenti non nucleari e a concludere accordi di salvaguardia con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA). Ci impegniamo ad intensificare la nostra cooperazione per

quanto riguarda efficaci controlli sulle esportazioni applicabili a materiali nucleari, armi convenzionali e altri materiali e tecnologie sensibili.

34. Accogliamo con favore lo sviluppo della cooperazione regionale tra gli Stati partecipanti alla CSCE quale valido mezzo di promozione di strutture pluralistiche di stabilità. Basate sui principi e sugli impegni CSCE, le attività di cooperazione regionale servono allo scopo di unirci e di promuovere una sicurezza globale.

35. Incoraggiamo una cooperazione transfrontaliera ad ampio raggio, compresi i contatti umani, che coinvolga comunità ed enti locali e regionali. Tale cooperazione contribuisce a superare diseguglianze economiche e sociali e a migliorare la comprensione interetnica, favorendo relazioni di buon vicinato fra Stati e popoli.

36. Al fine di assicurare una piena partecipazione e cooperazione da parte di Stati partecipanti recentemente ammessi, stiamo avviando un programma di supporto coordinato.

37. Riaffermiamo la nostra convinzione che il rafforzamento della sicurezza e della cooperazione nel Mediterraneo è importante per la stabilità nella regione della CSCE. Riconosciamo che i cambiamenti verificatisi in Europa sono importanti per la regione del Mediterraneo e che, viceversa, gli sviluppi economici, sociali, politici e della sicurezza in tale regione hanno un'attinenza diretta con l'Europa.

38. Estenderemo pertanto la nostra cooperazione e amplieremo il nostro dialogo con gli Stati mediterranei non partecipanti quali mezzi diretti a promuovere lo sviluppo sociale ed economico, rafforzando in tal modo la stabilità nella regione, al fine di ridurre il divario della prosperità tra l'Europa e i suoi vicini mediterranei e di proteggere gli ecosistemi del Mediterraneo. Sottolineiamo l'importanza delle relazioni nell'area del Mediterraneo e l'esigenza di un'accresciuta cooperazione nella regione.

39. Accogliamo con favore e incoraggiamo la continuazione di iniziative e negoziati finalizzati a trovare soluzioni eque, durature e praticabili, mediante mezzi pacifici, per i problemi cruciali in sospeso della regione del Mediterraneo.

40. Abbiamo esteso il dialogo con Stati non partecipanti, invitandoli a prendere parte alle nostre attività su una base selettiva quando essi possono dare un contributo.
41. Accogliamo con favore l'istituzione dell'Assemblea Parlamentare CSCE che ha tenuto la sua prima riunione a Budapest dal 3 al 5 luglio e ci attendiamo una partecipazione attiva dei parlamentari al processo CSCE.
42. Attribuiamo particolare importanza all'attivo coinvolgimento della nostra opinione pubblica nella CSCE. Amplieremo le opportunità di contributi e cooperazione ai nostri lavori da parte di persone e organizzazioni non governative.
43. Al fine di rinsaldare la nostra partnership e di gestire in modo migliore i cambiamenti, abbiamo oggi adottato ad Helsinki un ordine del giorno per una CSCE rafforzata ed efficace grazie alle Decisioni di Helsinki. Tali decisioni saranno attuate pienamente e in buona fede.
44. Affidiamo al Consiglio l'incarico di intraprendere le ulteriori iniziative che possano rendersi necessarie per attuarle. Il Consiglio può adottare qualsiasi emendamento alle decisioni che consideri opportuno.
45. Il testo completo del Documento di Helsinki sarà pubblicato in ciascuno Stato partecipante, che ne curerà la diffusione nel modo più ampio possibile.
46. Il Governo della Finlandia è pregato di trasmettere al Segretario Generale delle Nazioni Unite il testo del Documento di Helsinki, che non è ammissibile per la registrazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, per la sua diffusione a tutti i membri dell'Organizzazione, quale documento ufficiale delle Nazioni Unite.
47. La prossima conferenza di riesame si terrà a Budapest nel 1994 sulla base delle modalità della Riunione sui Seguiti di Helsinki, *mutatis mutandis*, che saranno ulteriormente specificate dal CAF il quale potrà decidere di organizzare una riunione preparatoria speciale.

Helsinki, 10 luglio 1992

DECISIONI DI HELSINKI

I

RAFFORZAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DELLE STRUTTURE CSCE

(1) Al fine di migliorare la coerenza delle loro consultazioni e l'efficienza della loro azione concertata che si basa sulla loro comune volontà politica, nonché per sviluppare ulteriormente gli aspetti pratici della cooperazione fra loro, gli Stati partecipanti hanno deciso di riaffermare e sviluppare le decisioni relative alle Strutture e alle Istituzioni della CSCE enunciate nella Carta di Parigi e nel Documento di Praga sull'Ulteriore Sviluppo delle Istituzioni e Strutture CSCE

A tale fine essi hanno concordato quanto segue:

Incontri di Capi di Stato e di Governo

- (2) Incontri di Capi di Stato e di Governo, come previsto dalla Carta di Parigi, si terranno, di norma, ogni due anni in occasione delle conferenze di riesame.
- (3) Essi stabiliranno le priorità e forniranno orientamenti al più alto livello politico.

Conferenze di Riesame

- (4) Le conferenze di riesame precederanno gli incontri dei Capi di Stato e di Governo. Esse saranno operative e di breve durata.
- riesamineranno l'intera gamma delle attività nell'ambito della CSCE, ivi compreso un dibattito approfondito sull'attuazione e prenderanno in considerazione ulteriori iniziative per il rafforzamento del processo CSCE,

- prepareranno un documento con finalità decisionali che dovrà essere adottato nell'incontro.

(5) La preparazione delle conferenze di riesame, compresi l'ordine del giorno e le modalità, sarà curata dal Comitato degli Alti Funzionari (CAF) che potrà decidere di organizzare una riunione preparatoria speciale.

Consiglio della CSCE

(6) Il Consiglio costituisce l'organo decisionale e di governo centrale della CSCE.

(7) Il Consiglio garantirà che le diverse attività della CSCE abbiano stretta attinenza con gli obiettivi politici centrali della CSCE.

(8) Gli Stati partecipanti hanno concordato di migliorare i metodi di lavoro del Consiglio e di promuovere consultazioni efficaci in occasione delle sue riunioni.

Comitato degli Alti Funzionari

(9) Facendo seguito alle decisioni contenute nella Carta di Parigi e come enunciato nel Documento di Praga, il CAF, tra una riunione e l'altra del Consiglio della CSCE, avrà la responsabilità di sovrintendere, gestire e coordinare e agirà in veste di rappresentante del Consiglio nell'adottare le opportune decisioni. Responsabilità supplementari sono descritte nel Capitolo III del presente documento.

(10) Verranno maggiormente utilizzati i punti di contatto e la rete di comunicazioni al fine di gestire in modo più efficiente il flusso delle informazioni.

(11) Le funzioni del CAF, quando si riunisce come Foro Economico, sono enunciate nel Capitolo VII del presente documento.

Presidente in carica

- (12) Il Presidente in carica sarà responsabile a nome del Consiglio/CAF del coordinamento e delle consultazioni in merito agli affari correnti della CSCE.
- (13) Al Presidente in carica sarà richiesto di comunicare le decisioni del Consiglio e del CAF alle istituzioni CSCE e di prestare loro le consulenze relative a tali decisioni che possano essere richieste.
- (14) Nell'adempimento dei compiti affidatigli, il Presidente in carica potrà essere assistito, fra l'altro:
- dal Presidente che lo ha preceduto e da quello che gli succederà, che opereranno congiuntamente come una Troika,
 - da gruppi direttivi *ad hoc*,
 - da rappresentanti personali, se necessario.

Assistenza al Presidente in carica

Troika

- (15) Il Presidente in carica potrà essere assistito dal Presidente che lo ha preceduto e da quello che gli succederà, che opereranno congiuntamente come una Troika, nell'adempire i compiti affidatigli. Il Presidente in carica si assumerà la responsabilità di tali compiti e quella di riferire sulle attività della Troika al Consiglio/CAF.

Gruppi direttivi *ad hoc*

(16) Gruppi direttivi *ad hoc* potranno essere costituiti caso per caso al fine di fornire ulteriore assistenza al Presidente in carica, in particolare nel campo della prevenzione dei conflitti della gestione delle crisi e della soluzione delle controversie.

(7) La decisione del Consiglio/CAF di istituire un Gruppo Direttivo *ad hoc* sarà adottata, in linea di principio, su raccomandazione del Presidente in carica e comprenderà una descrizione della sua composizione e del suo mandato che enuncerà i compiti e gli obiettivi specifici e ne preciserà la durata.

(18) Se la questione è urgente, il Presidente in carica potrà consultare gli Stati partecipanti per proporre l'istituzione di un gruppo direttivo *ad hoc* seguendo la procedura del silenzio. Se vengono manifestate obiezioni alla proposta entro cinque giorni e se ulteriori consultazioni da parte del Presidente in carica non hanno condotto al consenso, il CAF dovrà affrontare la questione.

(19) Al fine di assicurare l'efficienza, un gruppo direttivo *ad hoc* sarà composto da un numero limitato di Stati partecipanti che comprenderà la Troika. La sua composizione e il numero dei suoi membri saranno decisi tenendo conto dell'esigenza di imparzialità ed efficienza.

(20) Il Consiglio/CAF potrà decidere di far cessare o di prorogare per un determinato periodo di tempo il termine delle attività di un gruppo direttivo *ad hoc* nonché di emendare il mandato, la composizione e le istruzioni impartite ad un gruppo direttivo.

(21) Il Presidente in carica riferirà in modo esauriente e con regolarità al CAF sulle attività del gruppo direttivo *ad hoc* e sui relativi sviluppi.

Rappresentanti personali

(22) Nel trattare una crisi o un conflitto, il Presidente in carica potrà designare,

su sua propria responsabilità, un rappresentante personale con un mandato chiaro e preciso allo scopo di fornire un sostegno. Il Presidente in carica informerà il CAF dell'intenzione di nominare un rappresentante personale e del mandato. Nei rapporti inviati al Consiglio/CAF, il Presidente in carica includerà informazioni sulle attività del rappresentante personale nonché qualsiasi osservazione o consiglio proposti da quest'ultimo.

Alto Commissario per le Minoranze Nazionali

(23) Il Consiglio nominerà un Alto Commissario per le Minoranze Nazionali. L'Alto Commissario assicura il "preallarme" e, come opportuno, una "azione tempestiva" con la massima sollecitudine possibile in relazione alle tensioni che implicino questioni relative alle minoranze nazionali, che siano suscettibili di svilupparsi in un conflitto nell'area della CSCE, pregiudicando la pace, la stabilità, o le relazioni tra gli Stati partecipanti. L'Alto Commissario si avvarrà dei mezzi di cui dispone l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR) a Varsavia.

Altre istituzioni e strutture

(24) Facendo seguito alla Carta di Parigi e al Documento di Praga ulteriori funzioni delle altre istituzioni e strutture CSCE sono determinate nei Capitoli II, III, IV, V e VI del presente documento.

(25) Gli Stati partecipanti danno mandato al CAF di esaminare modi e mezzi che consentano ai tre organismi istituzionali della CSCE di assolvere meglio alle loro funzioni. A tale riguardo essi prenderanno in considerazione l'importanza di un accordo che assicuri uno status internazionalmente riconosciuto al Segretariato CSCE, al Centro per la Prevenzione dei Conflitti (CPC) e all'ODIHR.

Riesame dell'attuazione

- (26) Un riesame approfondito dell'attuazione degli impegni CSCE continuerà a svolgere un ruolo preminente nelle attività della CSCE rafforzando in tal modo la cooperazione tra gli Stati partecipanti.
- (27) Un riesame dell'attuazione si terrà regolarmente in occasione delle conferenze di riesame nonché in riunioni speciali convocate a tale scopo presso l'ODIHR e il CPC e quando il CAF si riunisce come Foro Economico, secondo quanto disposto nei pertinenti documenti CSCE.
- (28) Tale riesame dell'attuazione sarà condotto con spirito di cooperazione, avrà una portata globale e nello stesso tempo sarà in grado di affrontare questioni specifiche.
- (29) Gli Stati partecipanti saranno invitati a presentare contributi sulla loro esperienza dell'attuazione, con particolare riferimento alle difficoltà incontrate, ed a manifestare le loro opinioni sull'attuazione in tutta l'area della CSCE. Gli Stati partecipanti sono incoraggiati a far circolare elementi generali dei contributi prima della riunione.
- (30) Il riesame dovrebbe offrire l'opportunità di individuare l'azione che potrebbe essere richiesta per affrontare i problemi. Le riunioni in cui ha luogo il riesame dell'attuazione potranno sottoporre all'attenzione del CAF qualsiasi suggerimento per misure miranti a migliorare l'attuazione ritenute consigliabili.

Comunicazioni

- (31) La rete di comunicazioni della CSCE è uno strumento importante per l'attuazione del Documento di Vienna 1992 e di altri documenti e accordi. Mano a mano che si sta sviluppando la capacità della CSCE di affrontare le situazioni di emergenza, la rete viene ad assumere un ruolo nuovo e vitale nel fornire aggiornati mezzi di comunicazione urgente agli Stati partecipanti. A tale riguardo, è essenziale che tutti gli Stati partecipanti siano collegati al sistema. Il Comitato Consultivo del CPC controllerà i progressi e, se necessario, raccomanderà soluzioni per i problemi tecnici.

II
ALTO COMMISSARIO CSCE PER LE
MINORANZE NAZIONALI

- (1) Gli Stati partecipanti decidono di istituire un Alto Commissario per le Minoranze Nazionali.

Mandato

- (2) L'Alto Commissario agirà sotto l'egida del CAF e sarà pertanto uno strumento per prevenire i conflitti per quanto più possibile nella fase iniziale.

(3) L'Alto Commissario assicurerà un "preallarme" e, come opportuno, una "azione tempestiva" per quanto più possibile nella fase iniziale in relazione a tensioni concernenti questioni relative alle minoranze nazionali che non si siano ancora sviluppate oltre una fase di preallarme, ma che, a giudizio dell'Alto Commissario, possano degenerare in un conflitto nell'area CSCE, pregiudicando la pace, la stabilità o le relazioni fra gli Stati partecipanti, richiedendo l'attenzione e l'azione del Consiglio dei Ministri della CSCE o del CAF.

- (4) Nell'ambito del mandato, basato sui principi e sugli impegni CSCE, l'Alto Commissario agirà in via confidenziale e opererà indipendentemente da tutte le parti direttamente coinvolte nelle tensioni.

(5a) L'Alto Commissario prenderà in considerazione le questioni relative alle minoranze nazionali che si verificano nello Stato di cui l'Alto Commissario sia un cittadino o un residente, o che coinvolgano una minoranza nazionale cui l'Alto Commissario appartiene, soltanto se tutte le parti direttamente coinvolte, incluso lo Stato interessato, sono d'accordo.

(5b) L'Alto Commissario non prenderà in considerazione le questioni relative alle minoranze nazionali in situazioni che comportino azioni organizzate di terrorismo.

(5c) L'Alto Commissario non prenderà in considerazione neppure le violazioni degli impegni CSCE concernenti una singola persona appartenente ad una minoranza nazionale.

(6) Nel prendere in considerazione una situazione, l'Alto Commissario terrà pienamente conto della disponibilità di mezzi democratici e di strumenti internazionali atti ad affrontarla e della loro utilizzazione ad opera delle parti interessate.

(7) Qualora una questione particolare relativa ad una minoranza nazionale sia stata sottoposta all'attenzione del CAF, il coinvolgimento dell'Alto Commissario richiederà una domanda e un mandato specifico da parte del CAF.

Profilo, nomina, supporto

(8) L'Alto Commissario sarà un'eminente personalità internazionale dotata di una lunga e notevole competenza dal quale ci si potrà attendere un imparziale adempimento delle funzioni.

(9) L'Alto Commissario sarà nominato dal Consiglio per consenso su raccomandazione del CAF per un periodo di tre anni, che potrà essere prorogato solo per un ulteriore periodo di tre anni.

(10) L'Alto Commissario si avvarrà dei mezzi dell'ODIHR a Varsavia e, in particolare, delle informazioni pertinenti a tutti gli aspetti delle questioni relative alle minoranze nazionali disponibili presso l'ODIHR.

Preallarme

(11) L'Alto Commissario:

(11a) raccoglierà e riceverà informazioni riguardanti le questioni relative alle minoranze nazionali dalle fonti qui di seguito indicate (vedere il Supplemento, paragrafi (23)-(25)),

(11b) valuterà per quanto più possibile nella fase iniziale il ruolo delle parti direttamente interessate, la natura delle tensioni e i recenti sviluppi di queste e, ove possibile, le potenziali conseguenze per la pace e la stabilità nell'area della CSCE,

(11c) a tal fine potrà visitare, conformemente al paragrafo (17) e al Supplemento, paragrafi (27)-(30), qualsiasi Stato partecipante e comunicherà personalmente, salve le disposizioni del paragrafo (25)? con le parti direttamente interessate per ottenere informazioni di prima mano sulla situazione delle minoranze nazionali.

(12) L'Alto Commissario, durante una visita ad uno Stato partecipante, nell'ottenere informazioni di prima mano da tutte le parti direttamente coinvolte, potrà discutere le questioni con le parti e, ove opportuno, promuovere il dialogo, la fiducia e la cooperazione fra loro.

Disposizioni sul preallarme

(13) L'Alto Commissario, se sulla base dello scambio di comunicazioni e di contatti con le parti interessate ritiene che esista un rischio primafacie di conflitto potenziale (come enunciato nel paragrafo (3), potrà emanare un preallarme, che sarà immediatamente comunicato dal Presidente in carica al CAF.

(14) Il Presidente in carica inserirà tale preallarme nell'ordine del giorno della successiva riunione del CAF. Se uno Stato ritiene che tale preallarme meriti un'immediata consultazione, potrà avviare la procedura riportata nell'Annesso 2 del Riepilogo delle Conclusioni del Consiglio della Riunione di Berlino ("Meccanismo di Emergenza").

(15) L'Alto Commissario spiegherà al CAF i motivi per cui ha emanato il preallarme.

Azione tempestiva

L'Alto Commissario potrà chiedere di essere autorizzato ad avviare ulteriori contatti e più strette consultazioni con le parti interessate in vista di eventuali soluzioni conformemente ad un mandato che dovrà essere deciso dal CAF. Il CAF potrà decidere di conseguenza.

Responsabilità

(17) L'Alto Commissario consulterà il Presidente in carica prima di recarsi in uno Stato partecipante per affrontare una tensione che coinvolga minoranze nazionali. Il Presidente in carica consulterà, in via confidenziale, lo/gli Stato/i partecipante/i interessato/i e potrà svolgere consultazioni più ampie.

(18) Dopo una visita ad uno Stato partecipante, l'Alto Commissario invierà rapporti strettamente confidenziali al Presidente in carica sugli elementi raccolti e sui progressi del suo intervento in una questione particolare.

(19) L'Alto Commissario, terminato l'intervento su una questione, particolare, riferirà al Presidente in carica li elementi raccolti, ci risultati e conclusioni. Entro il periodo di un mese il Presidente in carica si consulterà, in via confidenziale, sugli elementi raccolti, i risultati e le conclusioni con lo/gli Stato/i partecipante/i interessato/i e potrà ampliare tali consultazioni. Il rapporto verrà quindi trasmesso al CAF unitamente ad eventuali commenti.

(20) Qualora l'Alto Commissario concluda che la situazione stia degenerando in un conflitto o ritenga che le finalità dell'azione dell'Alto Commissario siano esaurite, ne informerà il CAF tramite il Presidente in carica.

(21) Nel caso in cui il CAF sia stato investito di una questione particolare, l'Alto Commissario fornirà informazioni e, su richiesta, consigli al CAF oppure a qualsiasi altra istituzione od organizzazione che il CAF possa invitare, conformemente alle disposizioni del Capitolo III del presente documento, al fine di intraprendere un'azione riguardante le tensioni o il conflitto.

(22) L'Alto Commissario, se così richiesto dal CAF e con il dovuto riguardo per le esigenze di riservatezza del suo mandato, fornirà informazioni sulle sue attività alle riunioni CSCE sull'attuazione delle questioni relative alla Dimensione Umana.

**Fonti di informazione sulle questioni relative alle
Minoranze Nazionali**

(23) L'Alto Commissario potrà:

(23a) raccogliere e ricevere informazioni concernenti la situazione delle minoranze nazionali ed il ruolo delle parti in essa coinvolte da qualsiasi fonte, inclusi i mezzi di informazione e le organizzazioni non governative con l'eccezione riportata nel paragrafo (25);

(23b) ricevere rapporti specifici dalle parti direttamente coinvolte in merito agli sviluppi concernenti questioni relative alle minoranze nazionali. Questi potranno includere rapporti sulle violazioni degli impegni CSCE relative alle minoranze nazionali nonché su altre violazioni nel contesto di questioni relative a minoranze nazionali.

(24) Tali rapporti specifici indirizzati all'Alto Commissario dovrebbero rispondere ai seguenti requisiti:

- essi dovrebbero essere scritti, inviati all'Alto Commissario come tale e firmati con nomi ed indirizzi completi,
- essi dovrebbero contenere un resoconto oggettivo degli sviluppi che concernono la situazione di persone appartenenti a minoranze nazionali e del ruolo delle parti in essa coinvolte e che si sono recentemente verificati, in linea di principio, non più di dodici mesi prima. I rapporti dovrebbero contenere informazioni che possano essere sufficientemente provate.

(25) L'Alto Commissario non comunicherà e non accoglierà comunicazioni da qualsiasi persona od organizzazione che pratichi o giustifichi pubblicamente il terrorismo o la violenza.

Parti direttamente coinvolte

(26) Le parti direttamente coinvolte nelle tensioni, che potranno fornire rapporti specifici all'Alto Commissario e con le quali l'Alto Commissario cercherà di comunicare personalmente durante una visita ad uno Stato partecipante, sono le seguenti:

(26a) i governi degli Stati partecipanti, inclusi, se opportuno, gli enti regionali e locali nelle zone in cui risiedono minoranze nazionali,

(26b) i rappresentanti delle associazioni, delle organizzazioni non governative, dei gruppi religiosi e di altri gruppi delle minoranze nazionali direttamente coinvolte e che si trovano nell'area di tensione, che siano autorizzati a rappresentarle dalle persone appartenenti a quelle minoranze nazionali.

Condizioni per i viaggi dell'Alto Commissario

(27) Prima di una prevista visita, l'Alto Commissario presenterà allo Stato partecipante interessato informazioni specifiche sullo scopo che tale visita si prefigge. Entro due settimane lo/gli Stato/i interessato/i si consulterà/anno con l'Alto Commissario sugli obiettivi della visita, che potranno includere la promozione del dialogo, della fiducia e della cooperazione fra le parti. Dopo l'arrivo dell'Alto Commissario nello Stato interessato, questo ne faciliterà la libertà di movimento e di comunicazione, salva la disposizione di cui al suddetto paragrafo (25).

(28) Qualora lo Stato interessato non consenta all'Alto Commissario di entrare nel paese e di spostarsi e di comunicare liberamente, questi ne informerà il CAF.

(29) Nel corso di una tale visita, salva la disposizione del paragrafo (25), l'Alto Commissario potrà consultare le parti interessate, e potrà ricevere in via confidenziale informazioni da qualsiasi persona,

gruppo od organizzazione direttamente interessati alle questioni che l'Alto Commissario sta affrontando. L'Alto Commissario rispetterà la natura confidenziale delle informazioni.

(30) Gli Stati partecipanti si asterranno da qualsiasi azione contro persone, organizzazioni o istituzioni a causa dei loro contatti con l'Alto Commissario.

Alto Commissario e coinvolgimento di esperti

(31) L'Alto Commissario potrà decidere di chiedere l'assistenza di non più di tre esperti aventi una competenza pertinente in materie specifiche su cui si richiedano indagini brevi e specializzate nonché consigli.

(32) L'Alto Commissario, qualora decida di ricorrere ad esperti, stabilirà un mandato e un lasso di tempo chiaramente definiti per le attività degli esperti.

(33) Gli esperti visiteranno uno Stato partecipante soltanto contemporaneamente all'Alto Commissario. Il loro mandato sarà parte integrante del mandato dell'Alto Commissario e ad essi si applicheranno le stesse condizioni di viaggio.

(34) La consulenza e le raccomandazioni richieste dagli esperti saranno presentate in via confidenziale all'Alto Commissario, che sarà responsabile delle attività e dei rapporti degli esperti e che deciderà se e in che modo le consulenze e le raccomandazioni saranno comunicate alle parti interessate. Esse non saranno vincolanti. Qualora l'Alto Commissario decida di mettere a disposizione le consulenze e le raccomandazioni, allo/agli Stato/i interessato/i sarà data l'opportunità di commentarle.

(35) Gli esperti saranno scelti dall'Alto Commissario con l'assistenza dell'ODIHR dall'elenco di esperti istituito presso l'ODIHR come previsto nel Documento della Riunione di Mosca.

(36) Fra gli esperti non saranno compresi cittadini o residenti dello Stato partecipante interessato, né alcuna persona nominata dallo Stato interessato, né alcun esperto contro il quale lo Stato partecipante

abbia precedentemente avanzato riserve. Fra gli esperti non saranno compresi cittadini o residenti dello stesso Stato partecipante interessato né qualsiasi persona da esso nominata nell'elenco di esperti né più di un cittadino o di un residente di un qualsiasi singolo Stato.

Bilancio

(37) Un bilancio a parte sarà determinato presso l'ODIHR che fornirà, come opportuno, un supporto logistico per il viaggio e le comunicazioni. Il bilancio sarà finanziato dagli Stati partecipanti conformemente alle percentuali di ripartizione delle spese stabilite dalla CSCE. I dettagli saranno elaborati dal Comitato Finanziario ed approvati dal CAF.

III
PREALLARME, PREVENZIONE DEI
CONFLITTI E GESTIONE DELLE CRISI
(INCLUSI LE MISSIONI D'INCHIESTA E
DI RAPPORTEUR E IL MANTENIMENTO
DELLA PACE CSCE), SOLUZIONE
PACIFICA DELLE CONTROVERSIE

Preallarme, prevenzione dei conflitti e gestione delle
crisi (inclusi le missioni d'inchiesta e di rapporteur e il
mantenimento della pace CSCE)

(1) Gli Stati partecipanti hanno deciso di rafforzare la struttura delle loro consultazioni politiche e di aumentarne la frequenza, di provvedere a un dialogo più flessibile e attivo e ad un preallarme più efficiente e ad una migliore soluzione delle controversie, che determinino un ruolo più efficace nella prevenzione e soluzione dei conflitti, integrato, ove necessario, da operazioni per il mantenimento della pace.

(2) Gli Stati partecipanti hanno deciso di accrescere la loro capacità di individuare le cause prime delle tensioni mediante un più rigoroso riesame dell'attuazione da effettuarsi tramite sia l'ODIHR che il CPC. Essi hanno altresì deciso di migliorare la loro capacità di raccogliere informazioni e di controllare gli sviluppi, nonché la loro capacità di attuare le decisioni circa ulteriori iniziative. Essi si sono nuovamente impegnati a cooperare costruttivamente utilizzando nell'ambito della CSCE tutte le possibilità per prevenire e risolvere i conflitti.

Preallarme e azione preventiva

(3) Per assicurare il preallarme, nell'area della CSCE, delle situazioni che possono evolversi in crisi, inclusi i conflitti armati, gli Stati partecipanti faranno un intenso uso di consultazioni politiche regolari,

approfondite, nell'ambito delle strutture e delle istituzioni della CSCE, incluse le riunioni di riesame dell'attuazione.

(4) Il CAF, agendo quale rappresentante del Consiglio, avrà una responsabilità primaria a tale riguardo.

(5) Senza pregiudizio per il diritto di qualsiasi Stato di sollevare qualsiasi questione, l'attenzione del CAF potrà essere richiamata su tali situazioni, tramite il Presidente in carica, fra l'altro,

- da qualsiasi Stato direttamente coinvolto in una controversia,
- da un gruppo di 11 Stati non direttamente coinvolti nella controversia.
- dall'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali in situazioni che questi ritenga possano degenerare in un conflitto o eccedere la portata della sua azione, dal Comitato Consultivo del CPC conformemente al paragrafo 33 del Documento di Praga, dal Comitato Consultivo del CPC dopo l'utilizzazione del meccanismo per le consultazioni e la cooperazione per quanto riguarda le attività militari insolite, dall'uso del Meccanismo della Dimensione Umana o dei Principi e delle Disposizioni di Valletta per una Procedura CSCE di Soluzione Pacifica delle Controversie.

Gestione politica delle crisi

(6) Il CAF promuoverà iniziative da parte dello Stato o degli Stati interessati al fine di evitare qualsiasi azione che potrebbe aggravare la situazione e, se opportuno, raccomanderà altre procedure e meccanismi per risolvere pacificamente la controversia.

(7) Al fine di facilitare il suo esame della situazione, esso potrà richiedere consigli e consulenze indipendenti da esperti, istituzioni e organizzazioni internazionali competenti.

(8) Qualora il CAF concluda che sia necessaria un'azione CSCE concertata, esso determinerà la procedura da impiegare alla luce della natura della situazione. Agendo a nome del Consiglio, esso si assumerà la responsabilità generale della CSCE per la gestione della crisi al fine di risolverla. Esso potrà, tra l'altro, decidere di creare un quadro per una soluzione negoziata, oppure di inviare una missione di rapporteur o di inchiesta. Il CAF potrà altresì avviare o promuovere l'esercizio di buoni uffici, di mediazione o di conciliazione.

(9) In tale contesto il CAF potrà delegare compiti:

- al Presidente in carica, che potrà designare un rappresentante personale allo scopo di eseguire determinati compiti, come definito nel paragrafo (22) del Capitolo I del presente documento,
- al Presidente in carica, assistito dal Presidente in carica che lo ha preceduto e da quello che gli succederà, i quali opereranno congiuntamente come una Troika, come definito nel paragrafo (15) del Capitolo I del presente documento,
- ad un gruppo direttivo *ad hoc* di Stati partecipanti, come definito nei paragrafi (16)-(21) del Capitolo I del presente documento,
- al Comitato Consultivo del CPC o ad altre istituzioni CSCE.

(10) Una volta che il CAF abbia determinato la procedura da applicare, esso stabilirà un preciso mandato per l'azione, che comprenda disposizioni per riferire al riguardo entro un periodo concordato. Nei limiti di tale mandato, coloro ai quali il CAF ha delegato i compiti di cui al paragrafo precedente, avranno la libertà di determinare come procedere, chi consultare e la natura delle raccomandazioni da farsi.

(11) Tutti gli Stati partecipanti interessati alla situazione coopereranno pienamente con il CAF e con i rappresentanti da esso designati.

Strumenti per la prevenzione dei conflitti e per la gestione delle crisi

Missioni d'inchiesta e di rapporteur

- (12) Missioni d'inchiesta e di rapporteur CSCE potranno essere impiegate quale strumento per la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi.
- (13) Senza pregiudizio per le disposizioni del paragrafo 13 del Documento di Mosca relativo alle questioni della Dimensione Umana, e del paragrafo 29 del Documento di Praga relativo alle Attività Militari Insolite, il CAF o il Comitato Consultivo del CPC potranno decidere, per consenso, di istituire tali missioni. Queste decisioni conterranno in ogni caso un chiaro mandato.
- (14) Lo/gli Stato/i partecipante/i coopererà/anno pienamente con la missione sul suo/loro territorio conformemente al mandato e ne faciliterà/anno il lavoro (15) I rapporti delle missioni d'inchiesta e di rapporteur verranno presentati per la discussione al CAF o al Comitato Consultivo del CPC se del caso. Tali rapporti e qualsiasi osservazione presentati dallo/dagli Stato/i visitato/i resteranno confidenziali finché saranno oggetto di discussione. I rapporti saranno normalmente resi pubblici. Se, tuttavia, la missione o lo/gli Stato/i partecipante/i visitato/i richiede/ono che questi siano tenuti confidenziali, essi non saranno resi pubblici, se non altrimenti deciso dagli Stati partecipanti.
- (16) Ad eccezione del caso in cui le prestazioni siano su una base volontaria, le spese delle missioni d'inchiesta e di rapporteur saranno a carico di tutti gli Stati partecipanti conformemente alle percentuali di ripartizione.

Mantenimento della pace CSCE

- (17) Il mantenimento della pace costituisce un elemento operativo importante della capacità globale della CSCE per la prevenzione dei conflitti e per la gestione delle crisi finalizzato ad integrare il processo politico della soluzione dei conflitti. Le attività CSCE per il mantenimento della pace potranno essere

intraprese nei casi di conflitto all'interno o di uno Stato partecipante o fra Stati partecipanti al fine di contribuire a mantenere la pace e la stabilità a sostegno di uno sforzo in corso per una soluzione politica.

(18) Un'operazione CSCE per il mantenimento della pace, in conformità al suo mandato, coinvolgerà personale civile e/o militare, potrà effettuarsi su piccola o su vasta scala ed assumere forme molteplici, inclusi missioni di osservazione e controllo e più ampi dispiegamenti di forze. Le attività per il mantenimento della pace potrebbero essere impiegate, tra l'altro, per sovrintendere e per contribuire a mantenere i cessate il fuoco, per controllare il ritiro delle truppe, per sostenere il mantenimento dell'ordine pubblico, per fornire aiuti umanitari e sanitari e per assistere i rifugiati.

(19) Il mantenimento della pace CSCE sarà intrapreso, con il dovuto riguardo, per le responsabilità delle Nazioni Unite in tale campo e sarà sempre attuato in conformità degli Scopi e dei Principi della Carta delle Nazioni Unite. Il mantenimento della pace CSCE si realizzerà in particolare nel quadro del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite. La CSCE, nel pianificare e nell'attuare operazioni di mantenimento della pace, potrà avvalersi dell'esperienza e delle competenze delle Nazioni Unite.

(20) Il Presidente in carica terrà esaurientemente informato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in merito alle attività CSCE per il mantenimento della pace.

(21) Il Consiglio, o il CAF in veste di suo rappresentante, potrà concludere che, a cause delle caratteristiche specifiche di un'operazione e delle sue previste dimensioni, la questione debba essere sottoposta da parte degli Stati partecipanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(22) Le operazioni CSCE per il mantenimento della pace non comporteranno azioni costrittive.

(23) Le operazioni per il mantenimento della pace richiedono il consenso delle parti direttamente interessate.

(24) Le operazioni per il mantenimento della pace saranno condotte imparzialmente.

- (25) Le operazioni per il mantenimento della pace non potranno essere considerate sostitutive di una soluzione negoziata e pertanto devono essere intese come limitate nel tempo.
- (26) Richieste per dare avvio ad operazioni di mantenimento della pace da parte della CSCE potranno essere indirizzate da uno o più Stati partecipanti al CAF tramite il Presidente in carica.
- (27) Il CAF potrà richiedere al Comitato Consultivo del CPC di esaminare quali attività di mantenimento della pace potrebbero essere le più appropriate per la situazione e di sottoporre le sue raccomandazioni al CAF per una decisione.
- (28) Le operazioni di mantenimento della pace saranno condotte sotto il controllo politico e secondo le direttive generali del CAF.
- (29) Le decisioni di avviare ed eseguire le operazioni per il mantenimento della pace saranno adottate per consenso dal Consiglio o dal CAF in qualità di suo rappresentante.
- (30) Il Consiglio/CAF adotterà tali decisioni soltanto quando tutte le parti interessate abbiano dimostrato il proprio impegno di creare condizioni favorevoli per l'esecuzione dell'operazione, fra l'altro mediante un processo per la soluzione pacifica, nonché la loro volontà di cooperare. Prima di adottare la decisione di inviare una missione, dovranno essere adempiute le seguenti condizioni:
- l'instaurazione di un effettivo e durevole cessate il fuoco,
 - accordo sui necessari Memorandum d'Intesa con le parti interessate, e
 - concessione di garanzie per la sicurezza in ogni circostanza del personale coinvolto.
- (31) Le missioni saranno inviate quanto prima possibile dopo una tale decisione.
- (32) Le decisioni del CAF di intraprendere un'operazione per il mantenimento della pace comprenderanno l'adozione di un mandato chiaro e preciso.

- (33) Nell'istituire una missione, il CAF prenderà in considerazione le implicazioni finanziarie connesse.
- (34) Il mandato di un'operazione per il mantenimento della pace definirà le modalità pratiche e determinerà i requisiti per il personale e per le altre risorse. La preparazione del mandato sarà attuata, come opportuno, dal Comitato Consultivo del CPC. Esso sarà adottato dal CAF, se non altrimenti concordato.
- (35) Tutti gli Stati partecipanti sono idonei a partecipare alle operazioni di mantenimento della pace della CSCE. Il Presidente in carica terrà opportune consultazioni. Gli Stati partecipanti saranno invitati dal Presidente in carica del CAF a contribuire, *cave per cave*, ad una operazione su base individuale.
- (36) Il personale sarà fornito dai singoli Stati partecipanti.
- (37) Le parti interessate saranno consultate in merito a quali Stati partecipanti forniranno il personale per l'operazione.
- (38) Il Consiglio/CAF esaminerà regolarmente un'operazione e adotterà qualsiasi decisione necessaria relative alla sua conduzione, tenendo conto degli sviluppi politici e degli sviluppi nel settore.

Catena di comando

- (39) Il Consiglio/CAF assegnerà la direzione operativa generale di un'operazione al Presidente in carica assistito da un gruppo *ad hoc* istituito presso il CPC. Il Presidente in carica presiederà il gruppo *ad hoc* e, in tale veste, sarà responsabile nei suoi confronti e riceverà, a nome del gruppo *ad hoc*, i rapporti del Capo Missione. Il gruppo *ad hoc* sarà, di norma, composto da rappresentanti del Presidente in carica che lo ha preceduto e di quello che gli succederà, degli Stati partecipanti che forniscono personale per la missione e di altri Stati partecipanti che apportano un significativo contributo pratico all'operazione.

(40) Il gruppo *ad hoc* fornirà il supporto operativo generale per la Missione e lo controllerà. Esso agirà come punto di contatto 24 ore su 24 per il Capo Missione e assisterà il Capo Missione come richiesto.

(41) Il collegamento continuo fra l'operazione e tutti gli Stati partecipanti sarà assicurato dal Comitato Consultivo del CPC mediante la fornitura regolare di informazioni ad esso da parte del gruppo *ad hoc*.

(42) In tutti i casi in cui il CAF assegni al CPC compiti relativi al mantenimento della pace, il Comitato Consultivo del CPC sarà responsabile nei confronti del CAF dell'esecuzione di tali compiti.

Capo Missione

(43) Il Presidente in carica, previa opportune consultazioni, nominerà un Capo Missione che dovrà essere approvato dal CAF.

(44) Il Capo Missione sarà responsabile nei confronti del Presidente in carica. Il Capo Missione consulterà il gruppo *ad hoc* di cui seguirà le raccomandazioni.

(45) Il Capo Missione deterrà il comando operativo nell'area della missione.

Disposizioni finanziarie

(46) Le operazioni per il mantenimento della pace richiedono una base finanziaria solida e devono essere pianificate con il massimo dell'efficienza e del rapporto costi-benefici sulla base di chiare proiezioni dei costi.

(47) I costi delle attività della CSCE per il mantenimento della pace saranno sostenuti da tutti gli Stati partecipanti alla CSCE. All'inizio di ogni anno solare, il CAF stabilirà un tetto ragionevole per i costi delle operazioni per il mantenimento della pace ai quali verrà applicata la scala di ripartizione delle spese

della CSCE. Oltre tale limite, altre disposizioni speciali saranno negoziate e concordate per consenso. Si richiederanno pagamenti totali e puntuali.

(48) Contributi aggiuntivi potranno essere versati dagli Stati partecipanti su una base volontaria.

(49) La responsabilità finanziaria sarà garantita dal Presidente in carica tramite regolari rapporti trasmessi agli Stati partecipanti.

(50) Verrà costituito, se opportuno, un fondo iniziale per coprire i costi di avviamento di un'operazione. I contributi erogati da uno Stato partecipante per il fondo iniziale verranno dedotti dalla quota ordinaria valutata per tale Stato dei costi relativi all'operazione.

(51) Il Comitato Consultivo del CPC è incaricato di sottoporre al CAF entro la fine del 1992 una raccomandazione relativa alle modalità finanziarie delle operazioni CSCE per il mantenimento della pace, specificando, tra l'altro, i costi da ripartire tra gli Stati partecipanti in conformità con i paragrafi precedenti.

Cooperazione con organizzazioni regionali e transatlantiche

(52) La CSCE potrà beneficiare delle risorse e dell'eventuale esperienza e competenza delle organizzazioni esistenti quali la Comunità Europea, la NATO e l'UEO e potrebbe pertanto chiedere ad esse di mettere a disposizione le loro risorse al fine di sostenerla nella realizzazione di attività di mantenimento della pace. La CSCE potrà altresì richiedere ad altre istituzioni e meccanismi, incluso il meccanismo di mantenimento della pace della Comunità di Stati Indipendenti (CSI), di sostenere mantenimento della pace nella regione della CSCE.

(53) Le decisioni della CSCE di ricercare il sostegno di una di tali organizzazioni saranno adottate caso per caso, tenuto conto delle consultazioni preventive con gli Stati partecipanti che appartengono all'organizzazione interessata. Gli Stati partecipanti alla CSCE terranno altresì conto delle consultazioni

del Presidente in carica concernenti l'eventuale partecipazione alla missione, alla luce della portata prevista dell'operazione e del carattere specifico del conflitto.

(54) I contributi di tali organizzazioni non influiranno sulle procedure per l'istituzione, la condotta e il comando delle operazioni di mantenimento della pace CSCE, come enunciato nei precedenti paragrafi (17)-(51), nè il coinvolgimento di una qualsiasi di tali organizzazioni influisce sul principio che tutti gli Stati partecipanti sono idonei a partecipare alle operazioni di mantenimento della pace CSCE, come enunciato nel precedente paragrafo (35).

(55) Le organizzazioni che contribuiscono al mantenimento della pace CSCE potrebbero svolgere compiti definiti e reciprocamente concordati in relazione all'attuazione pratica di un mandato della CSCE.

(56) Il gruppo *ad hoc* stabilirà e manterrà comunicazioni efficaci con qualsiasi organizzazione delle cui risorse ci si potrà avvalere in relazione alle attività CSCE per il mantenimento della pace.

Soluzione pacifica delle controversie

(57) Gli Stati partecipanti ritengono che il proprio impegno di risolvere le controversie fra loro con mezzi pacifici rappresenti un fondamento del processo CSCE. A loro avviso, la soluzione pacifica delle controversie è una componente essenziale della generale capacità della CSCE di gestire efficacemente i cambiamenti e di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

(58) Gli Stati partecipanti accolgono con favore l'opera svolta a tal fine dalla Riunione sui Seguiti di Helsinki. In particolare essi sono stati incoraggiati dal significativo progresso realizzato su questioni relative alla creazione di una Corte di conciliazione e di arbitrato nel quadro della CSCE, migliorando il meccanismo di Valletta e stabilendo una procedura CSCE di conciliazione inclusa la conciliazione diretta per la quale sono state presentate proposte.

(59) Alla luce degli importanti argomenti in questione e delle discussioni svoltesi qui a Helsinki, essi hanno deciso di proseguire l'elaborazione di una serie globale di misure atte ad ampliare le opzioni disponibili nell'ambito della CSCE per aiutare gli Stati a risolvere pacificamente le loro controversie.

(60) A tal riguardo il Consiglio dei Ministri e il CAF potrebbero svolgere un ruolo importante, in particolare incoraggiando una più ampia utilizzazione della conciliazione.

(61) Conseguentemente, intendendo raggiungere risultati tempestivi, essi hanno deciso di convocare una riunione della CSCE a Ginevra, con una prima fase dal 12 al 23 ottobre 1992, per negoziare una serie globale e coerente di misure come sopra menzionate. Essi terranno conto delle idee espresse sulle procedure relative ad un elemento di obbligatorietà nella conciliazione, sull'istituzione di una Corte di conciliazione e di arbitrato nel quadro della CSCE nonché su altri mezzi.

(62) I risultati della Riunione saranno presentati al Consiglio dei Ministri in occasione della Riunione di Stoccolma del 14-15 dicembre 1992 per l'approvazione e, come opportuno, per la firma.

IV

RELAZIONI CON ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, RELAZIONI CON STATI NON PARTECIPANTI, RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG)

(1) I nuovi compiti che la CSCE si trova ad affrontare richiedono relazioni più chiare e contatti più stretti con le organizzazioni internazionali, in particolare con le Nazioni Unite e con gli Stati non partecipanti. La CSCE rimane nello stesso tempo un processo le cui attività vanno ben oltre le relazioni formali fra i governi fino a coinvolgere i cittadini e le società degli Stati partecipanti. Gli sforzi positivi, volti ad edificare un ordine pacifico e democratico duraturo e a gestire il processo di cambiamento, richiedono un apporto più strutturato e sostanziale da parte di gruppi, persone, Stati ed organizzazioni al di fuori del processo CSCE.

A tal fine gli Stati partecipanti hanno deciso quanto segue:

Relazioni con organizzazioni internazionali

(2) Gli Stati partecipanti, riaffermando i loro impegni assunti con la Carta delle Nazioni Unite e da essi firmati, dichiarano la loro intesa sul fatto che la CSCE e un accordo regionale nel senso del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite e che in quanto tale costituisce un importante legame fra la sicurezza europea e la sicurezza mondiale. I diritti e le responsabilità del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite restano inalterati nella loro interezza.

(3) Ricordando le decisioni pertinenti del Documento di Praga, gli Stati partecipanti miglioreranno i contatti e la cooperazione pratica con le organizzazioni internazionali appropriati

(4) Essi potranno di conseguenza concordare di invitare le organizzazioni e le istituzioni internazionali menzionate nel Documento di Praga ed altre a presentare, come opportuno, contributi.

(5) Tali organizzazioni, istituzioni e altre possono essere invitate, come concordato, a presenziare alle riunioni e ai seminari della CSCE in qualità di ospiti d'onore con opportune targhe nominative.

(6) Essi faranno pieno uso dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 44 del Documento di Praga.

Relazioni con Stati mediterranei non partecipanti

(7) Ricordando le disposizioni dell'Atto Finale e di altri documenti CSCE pertinenti e conformi con la prassi stabilita, gli Stati mediterranei non partecipanti continueranno ad essere invitati a presentare contributi alle attività della CSCE.

(8) Misure per ampliare la portata della cooperazione con gli Stati mediterranei non partecipanti sono enunciate nel Capitolo X.

Relazioni con Stati non partecipanti

(9) In conformità con il paragrafo 45 del Documento di Praga gli Stati partecipanti intendono approfondire la loro cooperazione e sviluppare un solido rapporto con gli Stati non partecipanti quali il Giappone, che dimostrino un interesse per la CSCE, ne condividano i principi e gli obiettivi e siano attivamente impegnati nella cooperazione europea tramite le organizzazioni pertinenti.

(10) A tale fine il Giappone sarà invitato a presenziare alle riunioni della CSCE, incluse quelle dei Capi di Stato e di Governo, il Consiglio della CSCE, il Comitato degli Alti Funzionari ed altri organi appropriati CSCE che prendano in considerazione specifici argomenti di consultazione e di cooperazione allargata.

(11) Rappresentanti del Giappone potranno contribuire, senza partecipare alla preparazione e all'adozione di decisioni, a quelle riunioni su argomenti per i quali il Giappone ha un interesse diretto e/o desideri cooperare attivamente con la CSCE.

**Maggiore trasparenza delle attività della CSCE,
promozione della conoscenza della CSCE,
ampliamento del ruolo delle ONG**

(12) Gli Stati partecipanti aumenteranno la trasparenza delle istituzioni e delle strutture CSCE ed assicureranno un'ampia diffusione delle informazioni sulla CSCE.

(13) A tal fine:

- il Presidente in carica, assistito dal Segretariato CSCE, organizzerà riunioni informative sul processo di consultazione politica,
- le istituzioni CSCE forniranno, nell'ambito dei bilanci esistenti, informazioni al pubblico ed organizzeranno riunioni informative pubbliche sulle loro attività, il Segretariato agevolerà il flusso di informazioni e i contatti con i mezzi di informazione, tenendo presente che le questioni di politica della CSCE rimangono responsabilità degli Stati partecipanti.
- il Segretariato agevolerà il flusso di informazioni e i contatti con i mezzi di informazione, tenendo presente che le questioni di politica della CSCE rimangono responsabilità degli Stati partecipanti.

(14) Gli Stati partecipanti forniranno opportunità per il maggiore coinvolgimento delle organizzazioni non governative nelle attività della CSCE.

15) Essi, di conseguenza:

- applicheranno a tutte le riunioni della CSCE le direttive precedentemente concordate per l'accesso delle ONG a talune riunioni della CSCE,
- apriranno alle ONG tutte le sedute plenarie delle conferenze di riesame, i seminari, i gruppi di studio e le riunioni dell'ODIHR, il CAF quando si riunisce come Foro Economico, le riunioni sull'attuazione dei diritti dell'uomo, nonché altre riunioni di esperti. Inoltre ogni riunione potrà decidere di aprire alcune altre sedute alla partecipazione delle ONG,
- daranno istruzioni ai direttori delle istituzioni CSCE e ai Segretari Esecutivi delle riunioni della CSCE di designare una "persona di collegamento con le ONG" scelta fra il loro personale,
- designeranno, come opportuno, un funzionario dei loro Ministeri degli Esteri ed un membro delle loro delegazioni presso le riunioni della CSCE che saranno responsabili del collegamento con le ONG,
- promuoveranno contatti e scambi di vedute fra le ONG e i pertinenti enti nazionali e le istituzioni governative negli intervalli fra le riunioni della CSCE,
- faciliteranno, nel corso delle riunioni della CSCE, riunioni di discussione informale fra i rappresentanti degli Stati partecipanti e delle ONG,

- incoraggeranno la presentazione di contributi scritti da parte delle ONG alle istituzioni e alle riunioni della CSCE, i cui titoli potranno essere conservati e forniti agli Stati partecipanti su richiesta,
- incoraggeranno le ONG che organizzano seminari su questioni relative alla CSCE,
- notificheranno alle ONG, tramite le istituzioni CSCE, le date delle future riunioni CSCE, assieme ad un'indicazione, ove possibile, degli argomenti da affrontare nonché, su richiesta, delle attivazioni dei meccanismi CSCE che sono stati resi noti a tutti gli Stati partecipanti.

(16) Le suddette disposizioni non si applicheranno a persone od organizzazioni che ricorrano all'uso della violenza o che giustifichino pubblicamente il terrorismo o l'uso della violenza.

(17) Gli Stati partecipanti utilizzeranno tutti i mezzi appropriati per diffondere il più ampiamente possibile in seno alle loro società la conoscenza della CSCE, dei suoi principi, dei suoi impegni e delle sue attività.

(18) Sarà presa in considerazione l'idea di un Premio CSCE.

V
FORO CSCE DI COOPERAZIONE PER LA
SICUREZZA

Gli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa,

- (1) Riaffermando i loro impegni assunti nella Carta di Parigi per una Nuova Europa e, in particolare, la loro determinazione di avviare nuovi negoziati sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza aperti a tutti gli Stati partecipanti,
- (2) Incoraggiati dalle opportunità di nuovi approcci in uno spirito di cooperazione per il rafforzamento della sicurezza, offerte dai mutamenti di portata storica e dal processo di consolidamento della democrazia nella comunità degli Stati CSCE,
- (3) Accogliendo con favore l'adozione del Documento di Vienna 1992 sulle Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza, la conclusione del Trattato sui Cieli Aperti e l'adozione della Dichiarazione CSCE sul Trattato sui Cieli Aperti e l'Atto Conclusivo del negoziato sugli effettivi delle Forze Armate Convenzionali in Europa nonché l'imminente entrata in vigore del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa (CFE),
- (4) Decisi a basarsi su tali importanti realizzazioni e a imprimere nuovo impulso al controllo degli armamenti, al disarmo, al rafforzamento della fiducia e della sicurezza, alla cooperazione per la sicurezza e alla prevenzione dei conflitti al fine di contribuire meglio al consolidamento della sicurezza e della stabilità e alla realizzazione di una pace giusta e duratura nell'ambito della comunità degli Stati CSCE,
- (5) Sottolineando l'uguaglianza dei diritti e il pari rispetto per gli interessi di sicurezza di tutti gli Stati partecipanti alla CSCE,
- (6) Riaffermando il loro diritto di determinare i loro assetti di sicurezza,

(7) Riconoscendo che la sicurezza è indivisibile e che la sicurezza di ogni Stato partecipante e indissolubilmente legate a quella di tutti gli altri,

(8) Hanno deciso di

- avviare un nuovo negoziato sul controllo degli armamenti, disarmo e rafforzamento della fiducia e della sicurezza,
- intensificare le consultazioni regolari e accrescere la cooperazione fra loro su questioni relative alla sicurezza, e
- far avanzare il processo di riduzione del rischio di conflitti.

(9) Al fine di realizzare tali compiti gli Stati partecipanti hanno deciso di istituire un nuovo Foro CSCE di Cooperazione per la Sicurezza, con un Centro per la Prevenzione dei Conflitti rafforzato, quale parte integrante della CSCE.

(10) Gli Stati partecipanti assicureranno che i loro sforzi in seno al Foro miranti al controllo degli armamenti, disarmo e rafforzamento della fiducia e della sicurezza, alla cooperazione per la Sicurezza e alla prevenzione dei conflitti siano coerenti, interdipendenti e complementari.

Obiettivi

(11) Gli Stati partecipanti rafforzeranno la sicurezza e la stabilità mediante il negoziato di misure concrete miranti a mantenere o raggiungere livelli delle forze armate fino ad un minimo commisurato alle legittime comuni o individuali esigenze di sicurezza all'interno dell'Europa ed oltre. Tali nuove misure potranno comportare riduzioni e limitazioni delle forze armate convenzionali e, come opportuno, potranno includere misure di carattere regionale.

(12) Essi affronteranno la questione dell'armonizzazione degli obblighi concordati tra gli Stati partecipanti nell'ambito dei vari strumenti esistenti concernenti il controllo degli armamenti, il disarmo e il rafforzamento della fiducia e della sicurezza.

(13) Essi svilupperanno il Documento di Vienna 1992 in base a un riesame della sua attuazione.

(14) Essi negozieranno nuove misure di stabilizzazione per quanto concerne le forze militari e nuove misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza destinate a garantire maggiore trasparenza nel campo militare. Tali misure potranno essere di carattere regionale e/o potranno applicarsi in relazione a determinate zone di confine.

* * *

(15) Gli Stati partecipanti avranno come obiettivo quello di stabilire fra loro nuove relazioni di sicurezza basate su approcci alla Sicurezza comuni e in uno spirito di cooperazione. A tal fine, essi svilupperanno consultazioni, un continuo dialogo finalizzato e la cooperazione nel campo della sicurezza.

(16) Essi promuoveranno una maggiore prevedibilità dei loro piani, programmi e capacità militari, compresa l'introduzione di nuovi principali sistemi d'arma.

(17) Essi appoggeranno e potenzieranno regimi di non proliferazione e cessioni di armamenti.

(18) Essi intensificheranno contatti, collegamenti, scambi e cooperazione fra le loro forze armate.

(19) Essi promuoveranno consultazioni e cooperazione per quanto concerne le sfide alla loro Sicurezza provenienti dall'esterno dei loro territori.

(20) Essi prenderanno inoltre in considerazione altre misure per favorire la sicurezza fra gli Stati partecipanti al fine di contribuire ad una pace giusta e duratura fra loro, inclusa la possibilità di un

ulteriore rafforzamento delle norme di comportamento fra loro mediante l'elaborazione di strumenti di sicurezza supplementari.

* * *

(21) Essi compiranno ogni sforzo per prevenire conflitti e per conferire piena efficacia alle disposizioni pertinenti.

(22) Essi accresceranno ulteriormente la capacità del CPC di ridurre i rischi di tali conflitti mediante tecniche pertinenti per la prevenzione dei conflitti.

(23) Essi favoriranno la loro cooperazione nel campo della applicazione e della verifica degli accordi esistenti e futuri sul controllo degli armamenti, sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza.

* * *

(24) I negoziati su nuove misure di controllo degli armamenti, disarmo e rafforzamento della fiducia e della sicurezza procederanno secondo fasi distinte, tenendo conto dei progressi realizzati nell'applicazione degli accordi esistenti sul controllo degli armamenti. Essi inoltre prenderanno in considerazione i processi in corso per la riduzione, la ristrutturazione e il rischieramento relativi alle forze armate nonché ulteriori sviluppi politici e militari. Tali nuove misure si baseranno sui risultati degli accordi esistenti e saranno efficaci, concrete e militarmente significative.

(25) Tutte le misure negoziate in seno al Foro saranno sviluppate in modo da precludere circonvenzioni.

Programma di azione immediata

(26) Un Programma di Azione Immediata e riportato in annesso. Esso potrà essere emendato, integrato o prolungato per consenso. Esso sarà sottoposto a revisione, unitamente ai progressi e ai risultati ottenuti, in occasione della Conferenza di Riesame che precederà la prossima Riunione dei Capi di Stato e di Governo della CSCE.

(27) Ulteriori proposte potranno essere presentate e discusse in qualsiasi momento.

Area di applicazione

(28) Ciascuna misura da negoziare in seno al Foro avrà un'area di applicazione in funzione della sua natura. Le aree di applicazione dei negoziati, ai sensi del Programma di Azione Immediata, sono in esso indicate in relazione, ai loro elementi pertinenti. Ciò non pregiudicherà successivi negoziati sul controllo degli armamenti, sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza o sulla cooperazione per la sicurezza in seno al Foro. L'esame di decisioni concernenti l'area di applicazione prenderà in considerazione gli accordi esistenti e l'esigenza di una maggiore trasparenza.

Costituzione e organizzazione del Foro

(29) Il Foro sarà organizzato come segue:

(30) Il *Comitato Speciale* che si riunirà o:

(a) per negoziati sul controllo degli armamenti, sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza o

(b) per un esame, per un dialogo finalizzato e, come opportuno, per l'elaborazione o il negoziato di proposte per il rafforzamento della sicurezza e per la cooperazione.

(31) Il *Comitato Consultivo* per quanto concerne i compiti esistenti e futuri del CPC.

(32) Al fine di garantire coerenza, la rappresentanza degli Stati partecipanti nel Comitato Speciale e nel Comitato Consultivo sarà in linea di principio assicurata dalla stessa delegazione. Si terranno opportune riunioni, come necessario, a scopi organizzativi.

Procedure

(33) Il Foro, se non altrimenti in seguito concordato, opererà conformemente alle procedure della CSCE.

1. Comitato Speciale:

(34) Il Comitato Speciale potrà istituire sotto la sue autorità organi di lavoro sussidiari aperti a tutti gli Stati partecipanti. Essi opereranno su una base *ad referendum* e riferiranno regolarmente al Comitato Speciale. Qualsiasi questione all'esame di tali organi di lavoro sussidiari potrà, in qualsiasi momento, essere sollevata dinnanzi al Comitato Speciale.

(35) L'esame e il negoziato di misure regionali intrapresi nel quadro della CSCE saranno parte integrante dell'attività del Foro.

(36) Queste saranno trattate in gruppi di lavoro a composizione non limitata istituiti dal Comitato Speciale.

(37) In alternativa, il Comitato Speciale potrà decidere, su iniziativa di un numero limitato di Stati partecipanti e sulla base di informazioni da loro fornite, sulla natura e sulla portata delle misure previste, che tali Stati costituiscano un gruppo di lavoro allo scopo di esaminare, negoziare o sviluppare fra loro determinate misure regionali. Tali gruppi di lavoro forniranno, su base regolare, opportune informazioni in merito alle loro attività al Comitato Speciale e sottoporranno ad esso i risultati.

(38) Qualsiasi questione all'esame di tali gruppi di lavoro potrà, in qualsiasi momento, essere sollevata dinnanzi al Comitato Speciale.

(39) Ciò non pregiudicherà il diritto degli Stati di esaminare, negoziare o sviluppare misure fra loro al di fuori del quadro della CSCE. In tali casi essi sono invitati ad informare il Foro sui progressi e sui risultati del loro lavoro.

2. Comitato Consultivo

(40) Le procedure del Comitato Consultivo si baseranno sulle decisioni pertinenti del Consiglio della CSCE.

Forma degli impegni

(41) I risultati dei negoziati del Foro saranno espressi in impegni internazionali. La natura degli obblighi sarà determinata dal carattere delle misure concordate. Essi entreranno in vigore nelle forme e secondo procedure da concordare fra i negoziatori.

Verifica

(42) Le misure saranno, se opportuno, associate a forme appropriate di verifica conformemente alla loro natura.

Servizi di conferenza

(43) Servizi di conferenza comuni per il Comitato Speciale e il Comitato Consultivo nonché per tutti i loro organi sussidiari (inclusi i seminari) saranno forniti da un Segretario Esecutivo che sarà nominato dal Paese ospitante. Il Segretario Esecutivo potrà inoltre, se così deciso dagli interessati, fornire i servizi di

conferenza per riunioni del Gruppo Consultivo Congiunto CFE e della Commissione Consultiva Cieli Aperti. Il Segretario Esecutivo assumerà la piena responsabilità per l'organizzazione di tutte le riunioni pertinenti nonché per tutte le relative disposizioni amministrative e di bilancio, delle quali risponderà agli Stati partecipanti secondo procedure da concordare.

(44) Il Comitato Speciale e il Comitato Consultivo utilizzeranno gli stessi locali.

(45) Il nuovo Foro CSCE di Cooperazione per la Sicurezza inizierà a Vienna il 22 settembre 1992.

Programma di azione immediata

(46) Gli Stati partecipanti hanno deciso di dare prioritaria attenzione a quanto segue:

A. Controllo degli armamenti, disarmo e rafforzamento della fiducia e della sicurezza

Le misure da negoziare ai sensi dei paragrafi 1-3 si applicheranno al territorio degli Stati partecipanti in Europa o in Asia, come definito più avanti in relazione all'area di applicazione di ciascuna misura. Le misure da negoziare ai sensi dei paragrafi 4 e 5 si applicheranno alle forze armate convenzionali e agli impianti degli Stati partecipanti sul territorio di tutti gli Stati partecipanti ed oltre. Le misure da negoziare ai sensi del paragrafo 6 si applicheranno al territorio o ad una parte del territorio degli Stati partecipanti interessati alle misure. Eccezioni a tali norme sull'area di applicazione potranno essere concordate per consenso.

1. Armonizzazione degli obblighi concernenti il controllo degli armamenti, il disarmo e il rafforzamento della fiducia e della sicurezza

Appropriata armonizzazione degli obblighi degli Stati partecipanti in base agli strumenti internazionali esistenti applicabili alle forze armate convenzionali in Europa, in particolare di quelli concernenti lo scambio di informazioni, la verifica e i livelli di forza. L'armonizzazione degli obblighi relativi al controllo degli armamenti, al disarmo e al rafforzamento della fiducia e della sicurezza si applicherà alle aree di applicazione rispetto alle quali sono stati assunti gli obblighi.

2. Sviluppo del Documento di Vienna 1992

Miglioramento e ulteriore sviluppo delle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza contenuti in tale documento. L'area di applicazione sarà quella riportata nel Documento di Vienna 1992.

3. Ulteriore rafforzamento della stabilità e della fiducia

Negoziato di nuove misure di stabilizzazione e di misure miranti a rafforzare la fiducia relative alle forze armate convenzionali, incluse, con il dovuto riguardo alle caratteristiche specifiche delle forze armate dei singoli Stati partecipanti, misure per prendere in esame la capacità di generazione delle forze per forze attive e non attive. Tali misure potranno essere di tipo limitativo. Esse si applicheranno entro l'area di applicazione riportata nel Documento di Vienna 1992. Ciò non pregiudicherà la possibilità per gli Stati partecipanti di decidere, se questa e la loro scelta, di offrire determinate assicurazioni in relazione alle loro forze armate convenzionali in parti del loro territorio adiacenti a tale area di applicazione qualora essi considerino tali forze importanti per la sicurezza di altri Stati partecipanti alla CSCE.

4. Scambio globale d'informazioni militari

Negoziato per un'ulteriore trasparenza mediante uno scambio annuale globale di informazioni opportunamente aggregate o disaggregate, che comprenda armamenti ed equipaggiamenti, incluse informazioni sulle categorie di armamenti ed equipaggiamenti limitate dal Trattato CFE e sul personale delle forze armate convenzionali degli Stati partecipanti. Il regime includerà altresì informazioni sulla produzione di equipaggiamenti militari. Il regime sarà tenuto distinto da altri regimi di scambio d'informazioni e, a causa della sua natura speciale, non comporterà limitazioni, restrizioni o verifiche.

5. Cooperazione per quanto concerne la non proliferazione

La cooperazione per quanto concerne il rafforzamento di regimi multilaterali di non proliferazione, ivi inclusi il trasferimento di competenze sensibili e la realizzazione di un approccio responsabile per le cessioni internazionali di armamenti.

6. Misure regionali

Negoziato da parte degli Stati partecipanti per misure appropriate, ivi comprese, ove opportuno, riduzioni o limitazioni conformemente agli obiettivi sopra riportati, ad esempio in relazione a determinate

regioni o zone di confine. L'area di applicazione sarà il territorio, o parte dei territori, degli Stati partecipanti coinvolti in una misura regionale.

B. Rafforzamento della sicurezza e cooperazione

Le proposte e il dialogo concernenti misure e attività ai sensi dei paragrafi 7-12 si applicheranno a tutti gli Stati partecipanti, se non altrimenti in seguito concordato o specificato.

7. Pianificazione delle forze

Elaborazione di disposizioni per conferire trasparenza alle intenzioni a medio e a lungo termine di ciascuno Stato partecipante alla CSCE per quanto concerne l'entità, la struttura, l'addestramento e l'equipaggiamento delle sue forze armate nonché la politica di difesa, le dottrine e i bilanci ad esse collegati. Tale sistema dovrebbe basarsi sulla prassi nazionale di ciascuno Stato partecipante e dovrebbe costituire lo sfondo per un dialogo fra gli Stati partecipanti.

8. Cooperazione nella conversione della difesa

Sviluppo di un programma di scambi, cooperazione e partecipazione di competenze nel campo della conversione della difesa in tutto il territorio degli Stati partecipanti.

9. Cooperazione per quanto concerne la non proliferazione

Cooperazione per quanto concerne il rafforzamento di regimi multilaterali di non proliferazione, inclusi il trasferimento di competenze sensibili e la realizzazione di un approccio responsabile per le cessioni internazionali di armamenti.

10. Sviluppo di disposizioni sulla cooperazione e i contatti militari

Sviluppo di un programma di contatti militari, di accordi di collegamento, di cooperazione e di scambi, particolarmente nei campi dell'addestramento e dell'organizzazione delle forze armate. La

partecipazione a tale programma sarà aperta a tutti gli Stati partecipanti alla CSCE per quanto concerne tutte le loro forze armate e il loro territorio.

11. Questioni attinenti alla sicurezza regionale

Discussione e chiarimento di questioni attinenti alla sicurezza regionale o di problemi specifici attinenti alla sicurezza, ad esempio in relazione alle zone di confine.

12. Consultazioni per il rafforzamento della sicurezza

Dialogo finalizzato e consultazioni miranti a migliorare la cooperazione per la sicurezza, anche mediante l'ulteriore incoraggiamento per quanto concerne norme di comportamento responsabili e in uno spirito di cooperazione sugli aspetti politico-militari della sicurezza. Gli Stati partecipanti intraprenderanno consultazioni allo scopo di consolidare il ruolo della CSCE mediante l'adozione di un codice di condotta che regoli le loro relazioni reciproche nel campo della sicurezza.

Prevenzione dei conflitti

In conformità e facendo seguito alle decisioni adottate a Parigi, a Praga e a Helsinki sui compiti del CPC, le seguenti parti di tale programma di lavoro saranno intraprese in seno al CPC:

13. Tecniche pertinenti

Senza pregiudizio per gli altri compiti del CPC o per le responsabilità del Comitato degli Alti Funzionari nel campo della prevenzione dei conflitti e della gestione delle crisi, il Comitato Consultivo, in particolare alla luce dell'esperienza acquisita nell'esecuzione dei propri compiti, terrà in considerazione l'esigenza di migliorare le tecniche pertinenti.

14. Cooperazione nel campo della verifica

Incoraggiamento per una cooperazione concreta, mediante l'addestramento, gli scambi e la partecipazione a nuclei di valutazione e ispezione, in attuazione delle disposizioni di verifica degli accordi sul controllo degli armamenti, disarmo e rafforzamento della fiducia e della sicurezza fra gli Stati partecipanti alla CSCE che sono parti di tali accordi. L'area di applicazione corrisponderà a quella degli accordi pertinenti.

VI

DIMENSIONE UMANA

(1) Gli Stati partecipanti hanno effettuato un utile riesame dell'attuazione degli impegni CSCE nel campo della Dimensione Umana. Essi hanno basato la loro discussione sulla nuova comunanza di valori stabilita tra loro, enunciata dalla Carta di Parigi per una Nuova Europa e sviluppata dai nuovi standard creati negli ultimi anni nell'ambito della CSCE. Essi hanno rilevato un notevole progresso nell'adempimento degli impegni relativi alla Dimensione Umana, ma hanno riconosciuto sviluppi seriamente preoccupanti e pertanto l'esigenza di un ulteriore miglioramento.

(2) Gli Stati partecipanti esprimono la loro ferma determinazione di assicurare il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di attenersi allo stato di diritto, di promuovere i principi della democrazia e a tale proposito di edificare, rafforzare e tutelare le istituzioni democratiche, nonché di promuovere la tolleranza in tutta la società. A tale scopo, essi amplieranno il quadro operativo della CSCE, anche rafforzando ulteriormente l'ODIHR, in modo che informazioni, idee e preoccupazioni possano essere scambiate in maniera più concreta e significativa, ivi compreso un preallarme delle tensioni e dei conflitti potenziali. Così facendo, essi focalizzeranno la loro attenzione su temi di particolare importanza relativi alla Dimensione Umana. Essi pertanto terranno sotto costante esame il rafforzamento della Dimensione Umana, specialmente in un periodo di cambiamento.

(3) A tal riguardo, gli Stati partecipanti adottano quanto segue:

Quadro per il controllo dell'osservanza degli impegni CSCE e per la promozione della cooperazione nel campo della Dimensione Umana

(4) Al fine di rafforzare e controllare l'osservanza degli impegni CSCE nonché di promuovere progressi nel campo della Dimensione Umana, gli Stati partecipanti concordano di rafforzare il quadro della loro cooperazione e a tal fine decidono quanto segue:

Accresciuto ruolo dell'ODIHR

(5) Sotto le direttive generali del CAF e in aggiunta ai suoi compiti esistenti, enunciati nella Carta di Parigi per una Nuova Europa e nel Documento di Praga sull'Ulteriore Sviluppo delle Istituzioni e delle Strutture CSCE, l'ODIHR in quanto istituzione principale nel campo della Dimensione Umana:

(5a) contribuirà a controllare l'attuazione degli impegni nel campo della Dimensione Umana:

- fungendo da sede per riunioni bilaterali ai sensi del paragrafo 2 e da canale per le informazioni ai sensi del paragrafo 3 del Meccanismo sulla Dimensione Umana enunciato nel Documento Conclusivo di Vienna
- accettando commenti dagli Stati visitati dalle missioni CSCE pertinenti alla Dimensione Umana diversi da quelli che rientrano nel Meccanismo della Dimensione Umana; esso trasmetterà il rapporto di tali missioni nonché gli eventuali commenti a tutti gli Stati partecipanti al fine di discuterli in occasione della successiva Riunione sull'attuazione o della conferenza di riesame
- partecipando o intraprendendo missioni quando verranno istituite dal Consiglio o dal CAF

(5b) fungerà da centro di coordinamento per fornire informazioni:

- su uno stato di emergenza pubblica conformemente al paragrafo 28.10 del Documento della Riunione di Mosca della Conferenza sulla Dimensione Umana;
- sugli elenchi di esperti e sull'assistenza, per esempio nel campo dei censimenti o sulla democrazia a livello locale e regionale, e sullo svolgimento di seminari nazionali su tali questioni;

(5c) appoggerà altre attività nel campo della Dimensione Umana, inclusa l'edificazione di istituzioni democratiche:

- adempiendo i compiti definiti nel "Programma di Supporto Coordinato per Stati partecipanti recentemente ammessi";
- organizzando "seminari sul processo democratico" dietro richiesta di Stati partecipanti. Le stesse disposizioni procedurali enunciate nel "Programma di supporto coordinato per Stati partecipanti recentemente ammessi" si applicheranno anche a tali seminari;
- contribuendo, nell'ambito delle risorse a sua disposizione, alla preparazione di seminari su richiesta di uno o più Stati partecipanti;
- fornendo, come opportuno, mezzi all'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali;
- comunicando, come opportuno, con organizzazioni internazionali e non governative pertinenti;
- consultando e cooperando con gli organi pertinenti del Consiglio d'Europa e quelli ad esso associati ed esaminando come essi possano contribuire, nel modo opportuno, alle attività dell'ODIHR. Inoltre l'ODIHR, dietro richiesta degli Stati partecipanti, fornirà loro informazioni sui programmi che, nel quadro del Consiglio d'Europa, sono aperti a tutti gli Stati partecipanti.

(6) Le attività sulle questioni della Dimensione Umana intraprese dall'ODIHR potranno, fra l'altro, contribuire al preallarme nella prevenzione dei conflitti.

Meccanismo della Dimensione Umana

(7) Al fine di allineare il Meccanismo della Dimensione Umana alle attuali strutture e istituzioni della CSCE gli Stati partecipanti decidono che:

Qualsiasi Stato partecipante che lo ritenga necessario potrà fornire informazioni su situazioni e casi che sono stati oggetto di richieste di cui ai paragrafi 1 o 2 del capitolo intitolato "Dimensione Umana della CSCE" del Documento Conclusivo di Vienna o sui risultati di tali procedure, agli Stati partecipanti tramite l'ODIHR - che potrà fungere parimenti da sede per riunioni bilaterali ai sensi del paragrafo 2 - o tramite canali diplomatici. Tali informazioni potranno essere discusse nelle riunioni del CAF, nelle riunioni sull'Attuazione delle questioni relative alla Dimensione Umana e nelle conferenze di riesame.

(8) Procedure riguardanti la copertura delle spese per le missioni di esperti e di rapporteur del Meccanismo della Dimensione Umana potranno essere prese in considerazione dalla prossima conferenza di riesame alla luce dell'esperienza acquisita.

Attuazione

Riunioni sull'attuazione delle questioni relative alla Dimensione Umana

(9) Ogni anno in cui non si tiene una conferenza di riesame, l'ODIHR organizzerà un incontro a livello di esperti della durata di tre settimane di tutti gli Stati partecipanti nella sua sede al fine di riesaminare l'attuazione degli impegni CSCE nel campo della Dimensione Umana. La riunione assolverà ai seguenti compiti:

(9a) uno scambio approfondito di opinioni sull'attuazione degli impegni relativi alla Dimensione Umana, compresa la discussione sulle informazioni fornite in conformità al paragrafo 4 del Meccanismo della Dimensione Umana e sugli aspetti della Dimensione Umana dei rapporti delle missioni CSCE, nonché l'esame dei modi e dei mezzi per migliorare l'attuazione;

(9b) una valutazione delle procedure per controllare l'osservanza degli impegni.

- (10) La riunione sull'attuazione potrà sottoporre all'attenzione del CAF misure atte a migliorare l'attuazione che essa ritenga necessarie.
- (11) La riunione sull'attuazione non produrrà un documento negoziato.
- (12) Contributi scritti e materiale informativo avranno un carattere non riservato o riservato a seconda di come indicato dallo Stato proponente.
- (13) Le riunioni sull'attuazione saranno organizzate in sedute formali e informali. Tutte le sedute formali saranno pubbliche. Inoltre gli Stati partecipanti potranno decidere, caso per caso, di rendere pubbliche le sedute informali.
- (14) Il Consiglio d'Europa, la Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), nonché altre istituzioni e organizzazioni internazionali pertinenti saranno incoraggiate dalla riunione sull'attuazione a presenziare e a presentare contributi.
- (15) Le organizzazioni non governative che abbiano competenza pertinente nel campo della Dimensione Umana sono invitate a presentare interventi scritti alla riunione sull'attuazione, per esempio tramite l'ODIHR, e potranno essere invitate dalla riunione sull'attuazione, sulla base dei loro interventi scritti, ad affrontare oralmente questioni specifiche come opportuno.
- (16) Nel corso di due mezze giornate durante la riunione sull'attuazione non verranno previste sedute formali al fine di fornire migliori opportunità per eventuali contatti con le ONG. A tale scopo sarà messa a disposizione delle ONG una sale nella sede della riunione.

Seminari sulla Dimensione Umana della CSCE

(17) Sotto la guida generale del CAF, l'ODIHR organizzerà seminari sulla Dimensione Umana della CSCE che affronteranno questioni specifiche di particolare rilievo per la Dimensione Umana e oggetto di preoccupazione politica attuale. Il CAF stabilirà un programma di lavoro annuale che comprenderà i titoli e le date di tali seminari. L'ordine del giorno e le modalità di ciascun seminario saranno approvati dal CAF al più tardi tre mesi prima del seminario. Così facendo, il CAF terrà conto delle opinioni espresse dall'ODIHR. Se non altrimenti deciso, i seminari si terranno nella sede dell'ODIHR e non dureranno più di una settimana. Il programma di lavoro terrà conto dell'operato delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali pertinenti.

(18) Tali seminari saranno organizzati con la massima apertura e flessibilità. Organizzazioni e istituzioni internazionali pertinenti potranno essere invitate a presenziare e a presentare contributi. Altrettanto potranno fare le ONG con esperienza pertinente. Esperti indipendenti presenti al seminario quali membri di delegazioni nazionali saranno altresì liberi di prendere la parola secondo la loro propria competenza.

(19) I seminari CSCE saranno organizzati in sedute formali ed informali. Tutte le sedute formali saranno pubbliche. Inoltre, gli Stati partecipanti potranno decidere, caso per caso, di rendere pubbliche le sedute informali.

(20) I seminari della CSCE non produrranno un documento negoziato né programmi sui seguiti.

(21) I contributi di esperti indipendenti saranno di carattere non riservato.

(22) Al fine di avviare senza indugio i nuovi seminari CSCE sulla Dimensione Umana, gli Stati partecipanti decidono ora, in occasione della Riunione sui Seguiti di Helsinki, che l'ODIHR organizzerà i seguenti quattro seminari:

- Migrazioni

- Studio di casi relativi alle questioni delle minoranze nazionali: risultati positivi

- Tolleranza

- Libertà dei mezzi d'informazione

Tali seminari si terranno prima del 31 dicembre 1993. L'ordine del giorno e le modalità dei seminari saranno decisi dal CAF. Nel primo programma annuale di lavoro dei seminari saranno inclusi seminari sui lavoratori migranti e sulla democrazia a livello locale. Il CAF terrà in considerazione le implicazioni finanziarie del programma del seminario.

Maggiore impegno e cooperazione nel campo della Dimensione Umana

Minoranze Nazionali

Gli Stati partecipanti

(23) Riaffermano nei termini più energici la loro determinazione di attuare in maniera sollecita e fedele tutti i loro impegni CSCE, compresi quelli contenuti nel Documento Conclusivo di Vienna, nel Documento di Copenaghen e nel Rapporto di Ginevra, riguardanti questioni relative alle minoranze nazionali e ai diritti delle persone ad esse appartenenti.

(24) In tale contesto intensificheranno i loro sforzi per assicurare il libero esercizio, da parte delle persone appartenenti a minoranze nazionali, individualmente o in comunità con altri, dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali, incluso il diritto di partecipare pienamente, conformemente alle procedure democratiche decisionali di ciascuno Stato, alla vita politica, economica, sociale e culturale dei loro paesi, anche mediante la partecipazione democratica agli organi decisionali e consultivi a livello nazionale, regionale e locale, fra l'altro, tramite i partiti politici e le associazioni.

(25) Proseguiranno ad esplorare con sforzi unilaterali, bilaterali e multilaterali, nuove vie per una più efficace attuazione dei loro pertinenti impegni CSCE, inclusi quelli relativi alla tutela e alla creazione di condizioni atte a promuovere l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali.

(26) Affronteranno le questioni relative alle minoranze nazionali in maniera costruttiva, con mezzi pacifici e tramite il dialogo fra tutte le parti interessate sulla base dei principi e degli impegni della CSCE.

(27) Si asterranno dal reinsediare e condanneranno tutti i tentativi di reinsediamento di persone, mediante la minaccia o l'uso della forza, al fine di cambiare la composizione etnica di zone all'interno dei loro territori.

(28) Danno istruzione all'ODIHR di organizzare, nella primavera del 1993, un seminario relativo alla Dimensione Umana della CSCE su Studi di Casi relativi alle Questioni delle Minoranze Nazionali: Risultati Positivi.

Popolazioni autoctone

Gli Stati partecipanti

(29) Rilevando che le persone appartenenti a popolazioni autoctone possono incontrare particolari problemi nell'esercizio dei propri diritti, concordano che i loro impegni CSCE relativi ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali si applichino a tali persone pienamente e senza discriminazioni.

Tolleranza e non discriminazione

Gli Stati partecipanti

(30) Esprimono la loro preoccupazione per le recenti e flagranti manifestazioni d'intolleranza, discriminazione, nazionalismo aggressivo, xenofobia, antisemitismo e razzismo e sottolineano il ruolo

vitale della tolleranza, della comprensione e della cooperazione per il conseguimento e il mantenimento di società democratiche stabili.

(31) Danno istruzione all'ODIHR di organizzare, nell'autunno del 1992, un Seminario relativo alla Dimensione Umana della CSCE sulla Tolleranza.

(32) Essi prenderanno in considerazione l'adesione alla Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione Razziale, qualora non lo abbiano già fatto.

(33) Essi prenderanno in considerazione l'adozione di misure appropriate nell'ambito della loro struttura costituzionale e conformemente ai loro obblighi internazionali per assicurare a ciascuno sul loro territorio la protezione contro la discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi nonché per proteggere tutti gli individui, compresi gli stranieri, contro atti di violenza, anche per uno qualsiasi di tali motivi. Inoltre essi utilizzeranno pienamente le loro procedure giuridiche nazionali, compresa l'applicazione delle leggi esistenti a tale riguardo.

(34) Esamineranno lo sviluppo di programmi per creare le condizioni atte a promuovere la non discriminazione e la comprensione transculturale che si focalizzeranno sull'educazione ai diritti dell'uomo, su un'azione radicale e su una formazione e ricerca transculturali.

(35) Riaffermano, in tale contesto, l'esigenza di intraprendere programmi appropriati che affrontino problemi dei loro rispettivi cittadini appartenenti ai Rom e ad altri gruppi tradizionalmente identificati come zingari e di creare condizioni perché essi abbiano uguali opportunità di partecipare pienamente alla vita della società, ed esamineranno come cooperare a tal fine.

Lavoratori migranti

Gli Stati partecipanti

(36) Dichiarano nuovamente che i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono universali, che di essi godono anche i lavoratori migranti dovunque essi vivano e sottolineano l'importanza dell'attuazione di tutti gli impegni CSCE relativi ai lavoratori migranti e alle loro famiglie che risiedono legalmente negli Stati partecipanti.

(37) Essi incoraggeranno la creazione di condizioni atte a promuovere una maggiore armonia nelle relazioni fra i lavoratori migranti e il resto della società dello Stato partecipante in cui essi risiedono legalmente. A tal fine essi cercheranno, fra l'altro, di proporre misure per facilitare la familiarizzazione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie con le lingue e la vita sociale del rispettivo Stato partecipante in cui essi legalmente risiedono così da consentire loro di partecipare alla vita della società del paese che li ospita.

(38) Conformemente alle loro politiche nazionali, alle leggi e agli obblighi internazionali, cercheranno, come opportuno, di creare le condizioni atte a promuovere l'eguaglianza di opportunità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, l'educazione, i servizi di sicurezza sociale e sanitaria, la casa, l'accesso ai sindacati nonché i diritti culturali per i lavoratori migranti che risiedono e lavorano legalmente.

Rifugiati e profughi

Gli Stati partecipanti

(39) Esprimono la loro preoccupazione per il problema dei rifugiati e dei profughi.

(40) Sottolineano l'importanza di prevenire situazioni che possano dar luogo a flussi massicci di rifugiati e di profughi e ribadiscono la necessità di individuare ed affrontare le cause prime degli spostamenti e della migrazione involontaria.

(41) Riconoscono l'esigenza di una cooperazione internazionale nell'affrontare i flussi massicci di rifugiati e di profughi.

(42) Riconoscono che gli spostamenti sono spesso un risultato delle violazioni degli impegni della CSCE, inclusi quelli relativi alla Dimensione Umana.

(43) Riaffermano l'importanza degli standard e degli strumenti internazionali esistenti relativi alla tutela e all'assistenza dei rifugiati e prenderanno in considerazione l'adesione alla Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati e al Protocollo, qualora non lo abbiano già fatto.

(44) Riconoscono l'importanza dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati e del Comitato Internazionale della Croce Rossa, nonché delle organizzazioni non governative coinvolte nelle operazioni di soccorso, per la tutela e l'assistenza dei rifugiati e dei profughi.

(45) Accolgono con favore e appoggiano gli sforzi unilaterali, bilaterali e multilaterali compiuti per assicurare la tutela e l'assistenza dei rifugiati e dei profughi al fine di trovare soluzioni durevoli.

(46) Danno istruzioni all'ODIHR di organizzare agli inizi del 1993 un Seminario della CSCE nel quadro della Dimensione Umana sulla Migrazione, inclusi i Rifugiati e i Profughi.

Diritto umanitario internazionale

Gli Stati partecipanti

(47) Ricordano che il diritto umanitario internazionale si basa sulla dignità inerente alla persona umana.

(48) Rispetteranno e assicureranno il rispetto in ogni circostanza del diritto umanitario internazionale, inclusa la tutela della popolazione civile.

(49) Ricordano che coloro che violano il diritto umanitario internazionale sono ritenuti personalmente responsabili.

(50) Riconoscono il ruolo essenziale del Comitato Internazionale della Croce Rossa nella promozione dell'attuazione e dello sviluppo del diritto umanitario internazionale, incluse le Convenzioni di Ginevra e i loro relativi Protocolli.

(51) Riaffermano il loro impegno di estendere il pieno sostegno al Comitato Internazionale della Croce Rossa nonché alle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, e alle organizzazioni delle Nazioni Unite, in particolare in periodi di conflitto armato, di rispettare i loro simboli protettivi, di prevenire l'abuso di tali simboli e, come opportuno, di compiere ogni sforzo per garantire l'accesso alle zone interessate.

(52) Si impegnano ad adempiere il loro obbligo di insegnare e di diffondere le informazioni riguardanti i loro obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale.

La democrazia a livello locale e regionale

Gli Stati partecipanti

(53) Al fine di rafforzare la partecipazione democratica e l'edificazione delle istituzioni democratiche e sviluppando la cooperazione tra loro si adopereranno per condividere le loro rispettive esperienze sul funzionamento della democrazia a livello locale e regionale, e accolgono con favore su tale base la rete informativa ed educativa del Consiglio d'Europa in tale campo.

(54) Faciliteranno i contatti e incoraggeranno diverse forme di cooperazione fra gli organismi a livello locale e regionale.

Cittadinanza

Gli Stati partecipanti

(55) Riconoscono che ognuno ha il diritto ad una cittadinanza e che nessuno dovrebbe essere privato arbitrariamente della sua cittadinanza.

(56) Sottolineano che tutti gli aspetti della cittadinanza saranno regolati dalle procedure di legge. Adotteranno, come opportuno, misure compatibili con il loro quadro costituzionale per non aumentare l'apolidia .

(57) Proseguiranno il dibattito su tali questioni nell'ambito della CSCE .

Pena capitale

Gli Stati partecipanti

(58) Confermano gli impegni da loro assunti nei Documenti di Copenaghen e di Mosca in merito alla questione della pena capitale.

Libertà dei mezzi d'informazione

Gli Stati partecipanti

(59) Danno istruzioni all'ODIHR perché organizzi un Seminario della CSCE nel quadro della Dimensione Umana sulla Libertà dei Mezzi d'Informazione da tenersi nel 1993. Scopo del seminario sarà quello d'incoraggiare i rappresentanti governativi e gli operatori dell'informazione a discutere, dare dimostrazioni, stabilire contatti e scambiare informazioni.

Educazione

Gli Stati partecipanti

(60) Vedrebbero con favore, considerata l'importanza dell'educazione per quanto riguarda la diffusione delle idee di democrazia, di diritti dell'uomo e di istituzioni democratiche, soprattutto in un periodo di cambiamento, l'organizzazione a tal fine di un seminario intitolato "Educazione: Strutture, Politiche e Strategie" da parte del Consiglio d'Europa, aperto a tutti gli Stati partecipanti.

Compilazione degli impegni nel campo della Dimensione Umana

Gli Stati partecipanti

(61) Accolgono con favore la redazione di compilazioni degli impegni CSCE esistenti nel campo della Dimensione Umana al fine di promuovere una maggiore intesa per l'attuazione di tali impegni.

Direttive per l'attuazione nazionale

Gli Stati partecipanti

(62) Promuoveranno, ove opportuno, la redazione di direttive atte a contribuire all'effettiva attuazione della legislazione nazionale sulle questioni dei diritti dell'uomo connesse con gli impegni CSCE.

VII COOPERAZIONE ECONOMICA

- (1) Gli Stati partecipanti intensificheranno la cooperazione tra loro al fine di conseguire uno sviluppo economico sostenibile. Essi continueranno a cooperare nel sostenere gli Stati partecipanti che sono impegnati nel processo di transizione verso economie di mercato.

- (2) Gli Stati partecipanti accolgono con favore il fatto che, in risposta al Documento della Conferenza di Bonn sulla Cooperazione Economica e alla Carta di Parigi per una Nuova Europa, la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE) abbia individuato settori prioritari per le sue attività e consideri importante la promozione del processo di riforma delle economie in transizione per la preparazione del suo programma di lavoro. Essi accolgono altresì con favore l'istituzione, nell'ambito dell'OCSE, del Centro per la Cooperazione con le Economie Europee in Transizione (CCEET), tramite il quale i paesi in transizione hanno accesso alle competenze di tale organizzazione. Essi esprimono la propria soddisfazione per il fatto che la BERS sia ora in condizione di fornire un appoggio sostanziale per la ristrutturazione e la modernizzazione delle economie in transizione.

- (3) Gli Stati partecipanti invitano queste ed altre organizzazioni economiche e finanziarie internazionali a proseguire la loro opera, in modo da facilitare l'integrazione delle economie in transizione nel sistema economico e finanziario internazionale e promuovere la cooperazione economica nell'area della CSCE. Essi invitano ad un maggiore coordinamento tra loro allo scopo di garantire una maggiore coerenza ed efficacia d'azione e di evitare duplicazioni.

- (4) Gli Stati partecipanti agiranno per assicurare l'ulteriore attuazione dei loro impegni esistenti. Essi concordano d'imprimere un rinnovato impulso, in particolare nel campo delle risorse umane, della cooperazione industriale, del commercio, della statistica, delle infrastrutture, dell'energia, della conversione della difesa, dell'agricoltura, del turismo e della scienza e della tecnica.

- (5) Gli Stati partecipanti sottolineano l'esigenza di una cooperazione e di investimenti continui nello sviluppo delle risorse umane al fine di far fronte ai problemi della transizione verso economie di mercato, ai rapidi mutamenti tecnologici e all'evoluzione della società. Riconoscendo l'importanza dell'educazione

e della formazione, ivi compresa la formazione manageriale e professionale a tutti i livelli,-essi intensificheranno il loro dialogo sui sistemi educativi e formativi e promuoveranno un'ulteriore cooperazione in questo settore.

(6) Gli Stati partecipanti incrementeranno le opportunità per una cooperazione industriale provvedendo a opportune condizioni giuridiche ed economiche per gli affari, particolarmente con l'obiettivo di consolidare il settore privato e di sviluppare le piccole e medie imprese. Essi creeranno condizioni favorevoli per gli affari riducendo progressivamente gli ostacoli che si frappongono al commercio, alla libertà di costituire imprese e ai contatti fra le società di affari. Essi, se opportuno, miglioreranno la legislazione, in particolare per quanto riguarda le dogane, la standardizzazione, la concorrenza, la proprietà e i diritti di proprietà intellettuale, il sistema bancario, il diritto contabile e societario, i movimenti di capitale e la tutela degli investimenti.

(7) Gli Stati partecipanti riconoscono che il mantenimento di un sistema aperto di commercio multilaterale basato sulle norme dell'Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio (GATT) è un elemento essenziale per stimolare lo sviluppo economico. Essi intensificheranno i loro sforzi per assistere le economie in transizione mediante un più ampio accesso al mercato.

(8) Gli Stati partecipanti sottolineano l'importanza di statistiche e di informazioni commerciali e amministrative complete, trasparenti e affidabili come base per le scelte politiche e, in particolare per le scelte decisionali in campo economico, nonché per l'efficiente operatività dell'economia di mercato. Essi miglioreranno ulteriormente la qualità, la tempestività e la disponibilità di tali informazioni. Essi riconoscono il valido ruolo dell'ECE in tale campo, nonché il contributo di analisi e informazioni fondamentali connesse apportato dall'OCSE.

(9) Gli Stati partecipanti sottolineano l'importanza dello sviluppo delle infrastrutture, in particolare nei settori dei trasporti e delle telecomunicazioni, per un positivo periodo di transizione e per una maggiore partecipazione agli scambi commerciali internazionali.

(10) Considerando l'impatto delle accresciute attività di trasporto sulla capacità dei trasporti, sull'ambiente e sulla sicurezza, essi coopereranno al fine di migliorare l'efficienza e la qualità dei trasporti

terrestri, aerei e per via d'acqua. Essi coopereranno altresì per lo sviluppo di un sistema di trasporti efficiente nell'ambito dell'area CSCE basato sui principi dell'economia di mercato, sulla sicurezza, su condizioni di trasparenza e piena competitività tra gli operatori e diversi tipi di trasporto con la dovuta considerazione per l'ambiente e gli aspetti sociali. Essi sottolineano l'importanza dell'ulteriore sviluppo e della tempestiva realizzazione di progetti comuni d'infrastrutture stradali e ferroviarie, compresi quelli avviati dall'ECE e dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP).

(11) Tenendo conto dell'impatto sull'ambiente, essi presteranno particolare attenzione allo sviluppo di sistemi di trasporto a bassa emissione, in particolare a quelli su rotaia, alle vie d'acqua interne e alle operazioni di trasporto combinato.

(12) Essi coopereranno alla creazione di un mercato integrato delle telecomunicazioni, prestando particolare attenzione allo sviluppo di moderne infrastrutture di telecomunicazioni e delle pertinenti capacità di servizio, all'istituzione e all'espansione di reti di telecomunicazioni attraverso tutta la regione CSCE, alla cooperazione tecnica e alla facilitazione del libero flusso delle informazioni.

(13) Gli Stati partecipanti sostengono pienamente l'ulteriore sviluppo della Carta Europea per l'Energia e sottolineano l'importanza del lavoro di completamento e dell'attuazione dell'Accordo Fondamentale e dei protocolli. Essi ritengono che tali documenti siano particolarmente importanti per il periodo di transizione e, riconoscendo i loro mutui interessi in questo campo, essi coopereranno per trarre vantaggio dalle opportunità disponibili.

(14) Essi sottolineano l'esigenza di un'ulteriore cooperazione nel settore energetico con l'obiettivo di migliorare la Sicurezza dell'erogazione energetica e di massimizzare l'efficienza della produzione, della conversione, del trasporto, della distribuzione e dell'uso di energia, accrescendo la sicurezza e riducendo al minimo i problemi ambientali, su una base economica accettabile. In tale contesto essi riconoscono altresì l'importanza dei programmi internazionali esistenti, quale il Programma Efficacia Energetica 2000 sotto gli auspici dell'ECE. Gli Stati partecipanti sottolineano l'esigenza di una stretta cooperazione in settori connessi quali lo sviluppo commerciale e la ricerca di fonti energetiche rinnovabili, nonché il libero movimento dei prodotti energetici.

(15) Gli Stati partecipanti sottolineano l'importanza sociale ed economica della conversione della produzione militare a scopi civili. Essi sostengono la cooperazione nel campo della conversione della produzione militare con gli Stati partecipanti interessati a livello bilaterale, nonché nel quadro delle organizzazioni internazionali.

(16) Gli Stati partecipanti sottolineano l'importanza delle riforme in campo agricolo realizzate in determinate economie in transizione. Essi estenderanno la cooperazione nell'utilizzazione comune delle conoscenze relative alla produzione agricola, ivi incluse le questioni della privatizzazione, della cooperazione e della formazione nel settore delle industrie agroalimentari.

(17) Al fine di trarre vantaggio dalle accresciute opportunità per il turismo a seguito dell'apertura delle frontiere, gli Stati partecipanti coopereranno al miglioramento, fra l'altro, delle infrastrutture, dei servizi e dell'armonizzazione delle definizioni e degli indicatori, prestando nel contempo debita attenzione all'impatto del turismo sull'ambiente. Essi intensificheranno la loro cooperazione nel campo della formazione e dell'educazione in tale settore e incoraggeranno lo scambio di know-how e di informazioni pertinenti e l'avvio di operazioni congiunte.

(18) Riaffermando il ruolo essenziale della scienza e della tecnica nel processo di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, gli Stati partecipanti accresceranno la loro cooperazione in questo campo dando priorità a settori che sono causa di preoccupazione diretta per le loro popolazioni e per i loro sistemi di produzione. Tale cooperazione comprenderà settori quali la ricerca ambientale, la ricerca nel campo biomedico e sanitario, la Sicurezza nucleare, l'energia e le tecniche per il risparmio delle materie prime, le tecnologie industriali agroalimentari nonché le tecniche di misurazione e di prova al fine di agevolare l'introduzione progressiva delle norme dei codici internazionali di buona prassi per sostenere lo sviluppo del commercio.

(19) Essi intraprenderanno iniziative per una maggiore partecipazione, ove opportuno, alle informazioni e alle conoscenze scientifiche e tecnologiche al fine di colmare il divario tecnologico, e riconoscono che il trasferimento di tecnologie e lo scambio di know-how aggiornati dovrebbero essere compatibili con gli obblighi della non proliferazione e con la protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

(20) Riconoscendo l'esigenza di sviluppare le risorse umane nel campo della scienza e della tecnica, essi accolgono con favore l'opportunità per un'ulteriore collaborazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali pertinenti e in programmi di ricerca quali il COST e l'EUREKA, nonché la recente istituzione del Centro Internazionale per la Scienza e la Tecnica con sedi nella Federazione Russa e nell'Ucraina. Essi opereranno per lo sviluppo di reti scientifiche e di progetti di ricerca comuni.

Forum Economico

Mandato

(21) I Ministri della CSCE hanno concordato nella Riunione del Consiglio tenutasi a Praga (30 gennaio 1992) di istituire un Forum Economico nel quadro del CAF.

(22) Il CAF si riunirà come Forum Economico per imprimere un impulso politico al dialogo sulla transizione verso economie di libero mercato e sul loro sviluppo quale contributo essenziale all'edificazione della democrazia, per suggerire iniziative pratiche dirette allo sviluppo di sistemi di libero mercato e di cooperazione economica e per incoraggiare le attività già in corso nell'ambito di organizzazioni quali l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), la BERS e l'ECE.

Organizzazione

(23) Il CAF si riunirà come Forum Economico. Il Forum Economico sarà pertanto regolato dalle medesime disposizioni che si applicano a tutte le riunioni ordinarie del CAF.

(24) Il Forum potrà invitare le organizzazioni europee e transatlantiche, competenti nella materia in discussione, a presentare contributi ai propri lavori.

(25) I lavori del Foro dovrebbero essere strutturati in modo da evitare la duplicazione delle attività delle organizzazioni internazionali e l'eccessivo impegno di scarse risorse.

(26) Il Foro Economico si riunirà di norma su base annuale. La riunione durerà due-tre giorni e la discussione si accentrerà su due-tre argomenti specifici.

(27) Il Foro Economico esaminerà argomenti e questioni che potranno richiedere l'ulteriore studio di esperti. Ciò si svolgerà sotto forma di seminari a composizione non limitata su argomenti specifici nel corso dell'anno. Tali riunioni di esperti potranno, con il consenso del Foro, essere organizzate e finanziate da uno o più Stati CSCE e/o da organizzazioni internazionali, eventualmente in cooperazione con organizzazioni private.

(28) Tali riunioni di esperti potranno offrire l'occasione di incontri fra operatori di politica economica, esponenti parlamentari e rappresentanti di organizzazioni non governative e del settore privato in un dialogo positivo sulla cooperazione e sulla transizione verso economie di mercato.

(29) Il Foro accoglierà con favore i rapporti di riunioni di gruppi di esperti e ne incoraggerà la distribuzione a tutti gli Stati della CSCE. Tuttavia tali gruppi di esperti non produrranno documenti che contengano impegni vincolanti per gli Stati della CSCE.

Funzioni

(30) Il Foro Economico consentirà lo scambio di opinioni e di esperienze riguardanti questioni chiave del processo di transizione, nonché i lavori di organizzazioni internazionali competenti.

(31) Il Foro Economico dovrebbe fungere da meccanismo importante per il riesame dell'attuazione degli impegni CSCE nei settori dell'economia, dell'ambiente e della scienza e della tecnica. Il Foro dovrebbe diffondere informazioni, contribuire a individuare problemi strutturali e suggerire iniziative pratiche dirette allo sviluppo della cooperazione economica in tali settori durante il periodo di transizione.

(32) Gli impulsi politici che il Foro Economico ha l'incarico di imprimere alla discussione sugli aspetti economici, ambientali, scientifici e tecnici del processo di transizione integreranno e appoggeranno l'opera delle organizzazioni internazionali economiche e ambientali che stanno affrontando tali problemi a livello operativo.

**Ordine del giorno indicativo per la prima riunione del
Foro Economico**

Praga

16-18 marzo 1993

1. APERTURA

2. PUNTI IN DISCUSSIONE

Scambio di vedute e di esperienze concernenti le questioni chiave del processo di transizione e, al riguardo, un riesame dell'attuazione, con particolare risalto per i seguenti tre settori, in vista della possibilità di un'ulteriore cooperazione:

- elementi chiave di un clima favorevole agli affari alla luce delle disposizioni del Documento della Conferenza di Bonn, inclusa la tutela di tutti i tipi di proprietà e con particolare risalto per la sfera di competenza e il ruolo dei poteri pubblici;
- i fattori umani del processo di transizione economica, ponendo in risalto lo sviluppo delle risorse umane, ivi inclusa la formazione attitudinale, professionale e tecnica, lo sviluppo delle capacità manageriali, l'incoraggiamento di uno spirito imprenditoriale e le condizioni di lavoro;
- integrazione dei fattori economici e ambientali durante la transizione verso economie di mercato.

3. CONSIDERAZIONE DI PROPOSTE RELATIVE AGLI ARGOMENTI PER I SEMINARI DEL 1993

4. DATE E ORDINE DEL GIORNO DELLA PROSSIMA RIUNIONE DEL FORO ECONOMICO

VIII AMBIENTE

- (1) Gli Stati partecipanti intensificheranno l'esistente e crescente cooperazione tra loro al fine di ripristinare e mantenere un equilibrio ecologico sano nell'aria, nell'acqua e nel suolo e riconoscono il proprio impegno individuale e comune per il conseguimento di tali obiettivi.

- (2) Gli Stati partecipanti sottolineano l'esigenza di sviluppare, nelle sedi appropriate, sistemi efficienti per controllare e valutare l'osservanza degli impegni ambientali esistenti. Essi attendono con interesse i risultati delle verifiche dell'attuazione delle politiche ambientali attualmente effettuate in cooperazione tra l'OCSE e l'ECE. Essi incoraggiano l'ECE ed altre organizzazioni internazionali a prendere in esame modi atti a consentire a tutti gli Stati partecipanti alla CSCE di aderire alle convenzioni pertinenti.

- (3) Gli Stati partecipanti sottolineano che l'integrazione della tutela ambientale in altre politiche e nel processo decisionale economico è una condizione essenziale sia per la creazione di uno sviluppo economico sostenibile che per un'accorta utilizzazione delle risorse naturali. A tal riguardo, l'impiego di strumenti economici e fiscali oltre agli strumenti regolatori è importante al fine di attuare, a livello nazionale, il principio del "chi inquina paga", nonché l'approccio cautelativo.

- (4) Essi sottolineano che la protezione dell'ambiente dovrebbe occupare un posto prioritario nella cooperazione internazionale fra loro. Essi incoraggiano ad operare per l'elaborazione di un Programma d'Azione per l'Europa centrale e orientale, nonché di elementi per un Programma Ambientale per l'intera Europa, facendo seguito alla conferenza ministeriale "L'ambiente per l'Europa" del 1991.

- (5) Gli Stati partecipanti sosterranno un'azione intensificata nell'ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali al fine di rendere reciprocamente complementari il commercio internazionale liberalizzato e la tutela dell'ambiente.

(6) Gli Stati partecipanti sottolineano l'esigenza di garantire efficacemente la sicurezza di tutti gli impianti nucleari, al fine di tutelare la popolazione e l'ambiente. Essi coopereranno nelle sedi internazionali appropriate per la definizione e la determinazione di obiettivi di sicurezza nucleare.

(7) Essi raccomandano l'adesione più ampia possibile alle Convenzioni, dell'AIEA sulla Notifica Tempestiva di Incidenti Nucleari e sull'Assistenza nel caso di Incidenti Nucleari o di Emergenze Radiologiche ed esprimono il loro appoggio ad un'intensa attività per l'elaborazione tempestiva di una convenzione internazionale sulla sicurezza nucleare nel quadro dell'AIEA. Gli Stati partecipanti accolgono con favore la Scala Internazionale degli Eventi Nucleari (INES) e il Sistema di Rapporto sugli Incidenti.

(8) Essi opereranno per appoggiare i programmi di cooperazione tecnica dell'AIEA miranti ad accrescere la sicurezza nucleare. Essi sosterranno altri sforzi internazionali in questa direzione tendenti, fra l'altro, ad accrescere la sicurezza degli impianti nucleari, ove tecnicamente fattibile e, ove ciò non sia possibile, mediante lo sviluppo e l'attuazione di piani, quanto prima possibile dal punto di vista pratico, per sostituirli con impianti che usino processi di produzione energetica sani dal punto di vista ambientale e mediante il miglioramento dell'efficienza energetica.

(9) Gli Stati partecipanti dovrebbero accertarsi che i loro impianti militari siano conformi alle loro norme ambientali applicabili su scala nazionale nel trattamento e nello smaltimento di rifiuti pericolosi.

(10) Gli Stati partecipanti esprimono la loro preoccupazione per il trasporto e lo smaltimento internazionale illegale dei rifiuti tossici e pericolosi. Essi cooperando nel prevenire il movimento e lo smaltimento illegali di tali rifiuti e vietarne l'esportazione e l'importazione da paesi che non possiedono mezzi tecnici per trattarli e smaltirli in modo ecologicamente sano, nel contesto della Convenzione di Basilea sul Controllo dei Movimenti Transfrontalieri dei Rifiuti Pericolosi e del loro smaltimento. Per quanto riguarda il trasporto internazionale di rifiuti radioattivi, essi terranno conto del Codice AIEA della prassi sul Movimento Transfrontaliero Internazionale dei Rifiuti Radioattivi.

(11) Gli Stati partecipanti si adopereranno per sviluppare politiche miranti ad incrementare la consapevolezza ambientale e ad educare i cittadini a ridurre il rischio di disastri naturali e tecnologici,

nonché a preparare azioni opportune nel caso in cui si verificano tali disastri. A tal fine, gli Stati partecipanti riconoscono l'importanza dei lavori in corso svolti dal Programma delle Nazioni Unite sull'Ambiente (UNEP) nel quadro del Programma di Sensibilizzazione e Preparazione per affrontare Emergenze a Livello Locale (APELL). Gli Stati partecipanti intraprenderanno iniziative appropriate per incrementare la partecipazione pubblica al processo decisionale e di pianificazione ambientale.

(12) Gli Stati partecipanti sollecitano l'attuazione dei principi riguardanti lo scambio d'informazioni sulle condizioni dell'ambiente, sulle consultazioni, sul preallarme e sull'assistenza nei casi di emergenza ambientale contenuti nei Principi Guida dell'OCSE per la Prevenzione, l'Allertamento e la Risposta ad Incidenti Chimici e nella Convenzione ECE sugli Effetti Transfrontalieri degli Incidenti Industriali.

(13) Essi incoraggiano la designazione di organismi ambientali nazionali, quali unità operative, che potrebbero coordinare la trasmissione d'informazioni pertinenti sulle competenze e sulle attrezzature ai paesi che affrontano le emergenze al Centro per l'Assistenza Ambientale Urgente delle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali pertinenti. Tali disposizioni terranno conto delle Convenzioni ECE sugli Effetti Transfrontalieri degli Incidenti Industriali e sulla Valutazione dell'Impatto Ambientale in un Contesto Transfrontaliero, nonché di altri accordi pertinenti.

(14) Essi accoglierebbero con favore la designazione, da parte del Centro per l'Assistenza Ambientale Urgente delle Nazioni Unite, di un suo membro quale funzionario di collegamento per la regione CSCE e raccomandano che il Centro venga collegato alla rete di comunicazioni CSCE, che potrebbe servire come sistema informativo supplementare in situazioni di emergenza, tenendo conto del fatto che il Centro sarà soggetto a valutazione da parte del Consiglio Direttivo dell'UNEP nel giugno 1993.

(15) Gli Stati partecipanti incoraggeranno, nelle sedi appropriate, lo sviluppo di una rete di aree protette nella regione della CSCE per preservare e salvaguardare, quale parte del loro patrimonio naturale, i grandi ecosistemi e biotopi naturali e quasi naturali ancora esistenti, nonché l'ulteriore sviluppo della protezione e della conservazione delle specie animali.

(16) Incoraggiando la tempestiva attuazione dei principi di forestazione adottati dall'UNCED e riconoscendo l'importanza di sostenere gli ecosistemi forestali nella regione CSCE, gli Stati partecipanti

decidono di imprimere impulso a tale questione tramite discussioni pratiche. A questo riguardo, un Seminario CSCE di Esperti sul tema "Sviluppo Sostenibile delle Foreste Boreali e Temperate" sarà convocato a Montreal dal 27 settembre al 6 ottobre 1993. Una proposta che esponga il bilancio, l'ordine del giorno e le modalità del seminario sarà presentata dal Canada per l'approvazione da parte del CAF prima della fine del 1992.

IX
LA CSCE E LA COOPERAZIONE
REGIONALE E TRANSFRONTALIERA

- (1) Gli Stati partecipanti accolgono con favore le varie attività di cooperazione regionale fra gli Stati partecipanti alla CSCE nonché la cooperazione transfrontaliera e le considerano come una forma efficace di promozione dei principi e degli obiettivi della CSCE nonché di attuazione e di sviluppo degli impegni CSCE.
- (2) Gli Stati partecipanti incoraggeranno legami adeguati tra le varie forme di cooperazione regionale nonché iniziative volte a fornire alla CSCE informazioni pertinenti sulle loro attività nel quadro della cooperazione regionale, inclusi futuri piani di lavoro.
- (3) Gli Stati partecipanti incoraggeranno e promuoveranno, sia bilateralmente che, come opportuno, multilateralmente, anche mediante iniziative in seno ad organizzazioni europee e ad altre organizzazioni internazionali, la cooperazione transfrontaliera tra le comunità o gli enti territoriali, che comprendano zone confinarie di due o più Stati partecipanti al fine di promuovere relazioni amichevoli fra gli Stati.
- (4) Lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera dovrebbe coinvolgere governi, enti e comunità regionali e locali.
- (5) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe essere la più ampia possibile, promuovendo contatti intensificati a tutti i livelli, ivi compresi contatti tra persone che hanno in comune l'origine, il retaggio culturale e il credo religioso.
- (6) Un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata, tra l'altro, alla cooperazione per lo sviluppo delle infrastrutture, all'attività economica comune, all'ecologia, al turismo e alla cooperazione amministrativa.

X
MEDITERRANEO

- (1) Gli Stati partecipanti riconoscono che i cambiamenti verificatisi in Europa sono importanti per la regione del Mediterraneo e che, viceversa, gli sviluppi economici, sociali, politici e quelli relativi alla sicurezza hanno un peso per l'Europa. In tale contesto, il CAF cercherà di collegare le questioni concernenti la cooperazione nel Mediterraneo con gli obiettivi del processo CSCE ed esaminerà, come opportuno, le modalità pratiche per gli eventuali contributi apportati alla CSCE dagli Stati mediterranei non partecipanti.
- (2) Il Presidente in carica del CAF è invitato ad intensificare i contatti con gli Stati mediterranei non partecipanti al fine di instaurare un efficace scambio di informazioni.
- (3) Gli Stati mediterranei non partecipanti saranno invitati alle future conferenze di riesame, allo scopo di presentare contributi riguardanti la sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo.
- (4) Un Seminario CSCE sul Mediterraneo sarà convocato sotto gli auspici del CAF, nel corso dell'anno successivo alla presente Riunione sui Seguiti. La sua durata non supererà 5 giorni lavorativi. La data, la sede e l'ordine del giorno saranno decisi dal CAF.
- (5) Al Seminario potranno presenziare Stati mediterranei non partecipanti, ai quali verranno estese agli inviti.
- (6) L'ordine del giorno del Seminario potrà comprendere temi quali l'ambiente, le tendenze demografiche o lo sviluppo economico ed altri settori di cooperazione bilaterale e multilaterale fra gli Stati partecipanti alla CSCE e gli Stati mediterranei non partecipanti, che rispecchino il quadro generale dei principi di cooperazione nella regione del Mediterraneo come previsto nell'Atto Finale e in altri documenti CSCE. Il Seminario non produrrà un documento con impegni vincolanti per gli Stati partecipanti alla CSCE.

XI
PROGRAMMA DI SUPPORTO
COORDINATO PER STATI
PARTECIPANTI RECENTEMENTE
AMMESSI

Facendo seguito al paragrafo 19 del Riepilogo delle Conclusioni della Riunione di Praga del Consiglio, gli Stati partecipanti decidono di stabilire un programma di supporto coordinato per gli Stati partecipanti che sono stati ammessi alla CSCE a partire dal 1991. Grazie al programma, saranno rese disponibili, fra l'altro, le seguenti competenze e consulenze diplomatiche, accademiche~ legali e amministrative su questioni della CSCE.

(1) Il programma sarà coordinato dall'ODIHR sotto la guida generale del CAF. L'ODIHR fungerà da centro d'informazione per le pertinenti attività della CSCE e degli Stati partecipanti nonché di altre organizzazioni internazionali, incluso il Consiglio d'Europa, come previsto nel mandato dell'ODIHR. L'ODIHR metterà a disposizione, su richiesta degli Stati partecipanti, le informazioni ricevute.

(2) Previa approvazione del CAF, l'ODIHR organizzerà riunioni e seminari sulle questioni della CSCE, destinati in particolare agli Stati partecipanti recentemente ammessi. Tali riunioni e seminari saranno tenuti, ove possibile, negli Stati partecipanti recentemente ammessi. Saranno focalizzati sull'ampliamento della conoscenza delle questioni trattate in seno alla CSCE, tra l'altro, fra i pubblici funzionari, i mezzi di informazione e il pubblico in generale.

(3) 11 CPC organizzerà nel suo campo di competenza riunioni e seminari sulle questioni della CSCE, destinati in particolare agli Stati partecipanti recentemente ammessi. Tali riunioni e seminari si terranno, ove possibile, in questi Stati.

(4) 11 Segretariato della CSCE dedicherà un'attenzione particolare alla distribuzione dei documenti CSCE agli Stati partecipanti recentemente ammessi.

(5) I funzionari del Segretariato della CSCE, il Segretariato del CPC e l'ODIHR, quando si trovino in missione in Stati partecipanti recentemente ammessi, si renderanno disponibili, nella misura possibile, per condividere la loro esperienza in modo pertinente.

(6) Gli Stati partecipanti potranno mettere a disposizione dell'ODIHR i repertori nazionali di esperti in materia di CSCE disponibili nel campo diplomatico, accademico, giuridico, amministrativo e in altri campi pertinenti. Le persone, le istituzioni e le organizzazioni ivi elencate potrebbero, tramite iniziative nazionali e a seguito di richieste da parte di Stati partecipanti recentemente ammessi, essere invitate, tra l'altro, a tenere conferenze, seminari, corsi e a fornire consulenze su questioni della CSCE negli Stati partecipanti recentemente ammessi. Tali persone, istituzioni e organizzazioni potranno inoltre essere invitate ai seminari organizzati dall'ODIHR sulle questioni della CSCE per gli Stati recentemente ammessi, al fine di fornire competenze in diversi settori del processo democratico.

(7) Gli Stati partecipanti sono incoraggiati a includere rappresentanti degli Stati partecipanti recentemente ammessi in programmi di stage, di studio e di formazione patrocinati dai governi.

(8) I costi derivanti dalle iniziative nazionali saranno a carico degli Stati partecipanti che forniscono il loro appoggio in merito. Le spese delle istituzioni CSCE saranno coperte dai loro bilanci ordinari. La fornitura di vitto e alloggio nonché dei servizi d'interpretariato e per le riunioni, da parte degli Stati partecipanti recentemente ammessi in cui si svolgono le attività sarà accolta con favore come contributo ai costi del programma di supporto coordinato. Gli Stati partecipanti saranno invitati a contribuire finanziariamente su una base volontaria ai seminari e alle riunioni previste.

(9) La successiva conferenza di riesame valuterà i risultati di tale programma.

XII
DECISIONI AMMINISTRATIVE

**Disposizioni finanziarie della CSCE e rapporto
costi-benefici**

- (1) Viene istituito un Comitato Finanziario informale di Esperti del CAF per trattare, fra l'altro, le questioni relative ai bilanci, al contenimento dei costi e al personale. Il Comitato si riunirà ogni trimestre, in concomitanza con le riunioni del CAF, ma precedendole.
- (2) Il Comitato esaminerà inoltre procedure di razionalizzazione concernenti le riunioni e il personale linguistico e prenderà altresì in considerazione un modo sistematico per gestire gli arretrati dei pagamenti CSCE analizzando la prassi seguita dalle organizzazioni internazionali al fine di migliorare le prassi nella CSCE. Il Comitato riferirà e sottoporrà raccomandazioni al CAF per l'adozione.
- (3) La seguente scala di ripartizione delle spese ha validità a partire dall'1 luglio 1992*:

<i>Paese</i>	<i>Percentuale</i>
Francia	9.00
Germania	9.00
Italia	9.00
Regno Unito	9.00
Federazione Russa	9.00
Stati Uniti d'America	9.00
Canada	5.45
Spagna	3.65
Belgio	3.55
Paesi Bassi	3.55
Svezia	3.55
Svizzera	2.30
Austria	2.05
Danimarca	2.05

* Tale decisione è adottata con l'intesa che la scala di ripartizione delle spese valide fino al 1 luglio 1992 sarà applicata a tutti i costi relativi alla Riunione sui Seguiti di Helsinki

<i>Paese</i>	<i>Percentuale</i>
Finlandia	2.05
Norvegia	2.05
Ucraina	1.75
Polonia	1.40
Repubblica Federativa Ceca e Slovacca	1.00
Turchia	1.00
Belarus	0.70
Grecia	0.70
Romania	0.70
Ungheria	0.70
Bulgaria	0.55
Irlanda	0.55
Jugoslavia	0.55
Kazakistan	0.55
Lussemburgo	0.55
Portogallo	0.55
Uzbekistan	0.55
Albania	0.20
Armenia	0.20
Azerbaigian	0.20
Bosnia-Erzegovina	0.20
Cipro	0.20
Croazia	0.20
Estonia	0.20
Georgia	0.20
Islanda	0.20
Kirghistan	0.20
Lettonia	0.20
Lituania	0.20
Moldova	0.20
Slovenia	0.20
Tagikistan	0.20
Turkmenistan	0.20
Liechtenstein	0.15
Malta	0.15

<i>Paese</i>	<i>Percentuale</i>
Monaco	0.15
San Marino	0.15
Santa Sede	0.15

(4) La questione dell'opportunità di rivedere periodicamente la scale di ripartizione, nonché le questioni relative ai criteri su cui si base la scale di ripartizione delle spese, saranno ulteriormente discusse, al momento opportuno, dal CAF tramite il Comitato Finanziario di Esperti.

Disposizioni finanziarie per le riunioni della CSCE

(5) Le disposizioni finanziarie esposte qui di seguito non si applicano alle riunioni coperte dai bilanci del Segretariato CSCE o dell'ODIHR.

(6) Ogni Stato partecipante che si offre di fornire la sede e di organizzare una riunione della CSCE, non menzionata al paragrafo (5), assicurerà il rapporto costi-benefici e la disciplina finanziaria per quanto riguarda le spese di tali riunioni. Il governo ospitante sottoporrà contemporaneamente un preventivo delle spese per l'affitto dei locali accompagnato da informazioni sufficienti a consentire agli Stati partecipanti di valutare l'adeguatezza e il rapporto costi benefici dei servizi offerti. Non appena gli Stati partecipanti avranno deciso il programma di lavoro, il governo ospitante sottoporrà, se necessario coadiuvato dal Segretariato della CSCE, un preventivo delle spese soggette a rimborso da parte degli Stati partecipanti conformemente alla scala di ripartizione della CSCE, inclusi i costi previsti per il personale, i servizi linguistici, le attrezzature e l'amministrazione.

(7) Un mese prima dell'inizio della riunione in questione l'ente organizzatore designato dal governo ospitante distribuirà a tutti gli Stati partecipanti un preventivo finanziario più preciso che sia conforme, per quanto applicabile, alla struttura dei bilanci delle istituzioni della CSCE.

(8) L'ente organizzatore assicurerà che siano opportunamente tenuti le registrazioni e i conti delle transazioni e che tutti i pagamenti siano correttamente autorizzati. Un resoconto completo delle spese soggette al rimborso da parte degli Stati partecipanti, conformemente alla scala di ripartizione della

CSCE, sarà presentato al CAF entro 60 giorni dalla chiusura della riunione o su una base trimestrale per riunioni di lunga durata.

(9) Gli Stati partecipanti contribuiranno prontamente alle spese sostenute conformemente alla scala di ripartizione della CSCE. L'ente organizzatore/il governo ospitante potrà presentare elenchi dei pagamenti arretrati al Comitato Finanziario di Esperti.

(10) Entro 30 giorni dal ricevimento del conto relativo alla riunione, gli Stati partecipanti potranno trasmettere richieste di ulteriori informazioni oppure sollevare obiezioni all'ente organizzatore se il conto supera in misura significativa le previsioni finanziarie.

(11) I conti di tali riunioni della CSCE saranno soggetti a revisione esterna. Il rapporto di revisione sarà sottoposto al Comitato Finanziario di Esperti.

(12) Al Comitato Consultivo del CPC, di concerto con il paese ospitante, richiesto di predisporre modalità per la fornitura dei servizi di conferenza in base al rapporto costi-benefici tramite un Segretario Esecutivo congiunto per tutti i pertinenti fori con sede a Vienna per deliberare o negoziare, comprese le riunioni dello stesso Comitato Consultivo, sul Comitato generale del Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FCS), sui seminari del CPC e—se così concordato dalle parti interessate—sul Gruppo Consultivo Congiunto CFE e sulla Commissione Consultiva Cieli Aperti.

Abbreviazioni

AIEA	Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
APELL	Sensibilizzazione e Preparazione per le Emergenze a Livello Locale
BEI	Banca Europea per gli Investimenti
BERS	Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo
CAF	Comitato degli Alti Funzionari
CCAN	Consiglio di Cooperazione dell'Atlantico del Nord
CCEET	Centro per la Cooperazione con le Economie Europee in Transizione
CFE	Forze Armate Convenzionali in Europa
COST	Cooperazione Europea nel campo della Ricerca Scientifica e Tecnica
CPC	Centro per la Prevenzione dei Conflitti
CSCE	Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa
CSI	Comunità di Stati Indipendenti
ECE	Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite
FCS	Foro di Cooperazione per la Sicurezza
GATT	Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio
INKS	Scala Internazionale degli Eventi Nucleari
NATO	Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
ODIHR	Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo
ONG	Organizzazione Non Governativa
UEO	Unione Europea Occidentale
UNCED	Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo
UNDP	Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
UNEP	Programma delle Nazioni Unite sull'Ambiente

Indice degli argomenti

	Pagina
DICHIARAZIONE DEL VERTICE DI HELSINKI	3
* * *	
DECISIONI DI HELSINKI	
I RAFFORZAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DELLE STRUTTURE CSCE....	15
II ALTO COMMISSARIO CSCE PER LE MINORANZE NAZIONALI	21
III PREALLARME, PREVENZIONE DEI CONFLITTI E GESTIONE DELLE CRISI, (INCLUSI LE MISSIONI DI INCHIESTA E DI RAPPOREUR E IL MANTENIMENTO DELLA PACE CSCE), SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE.....	30
IV RELAZIONI CON ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, RELAZIONI CON STATI NON PARTECIPANTI, RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG)	41
V FORO CSCE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA	46
VI DIMENSIONE UMANA	59
VII COOPERAZIONE ECONOMICA	73
VIII AMBIENTE	81
IX CSCE E COOPERAZIONE REGIONALE E TRANSFRONTALIERA	85
X MEDITERRANEO.....	86
XI PROGRAMMA DI SUPPORTO COORDINATO PER STATI PARTECIPANTI RECENTEMENTE AMMESSI	87
XII DECISIONI AMMINISTRATIVE	88
* * *	
ABBREVIAZIONI	93